

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE ' PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 11

962337

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

1

10.164. GRAZIOLI Sergio. - Rinvitato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e di traffico di stupefacenti (capo 51), è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sette di reclusione e lire quaranta milioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad anni tre.

Ha proposto appello insistendo sull'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria palermitana, nel merito deducendo l'insussistenza di prova (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e, in subordine, l'insussistenza delle contestate aggravanti, più in subordine dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Hanno appellato anche il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale che si sono doluti dell'esiguità delle pena inflitta ed il procuratore generale inoltre della ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento la difesa ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988, definitiva, che ha assolto il GRAZIOLI da traffico di stupefacenti (in concorso con Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA) del quale era stato accusato da Pietro Luigi DE RIZ, insistendo sulla deduzione che si tratterebbe

880088

- 2801 -

del medesimo fatto (sul punto v. anche la notazione contenuta nei motivi di appello che precede la trattazione del merito: pag.3).

Indi le parti hanno adottato conclusioni coerenti con le deduzioni svolte.

Ciò premesso la corte sull'eccezione di incompetenza territoriale rinvia a quanto ha detto nella parte generale e trattando della posizione di Mario D'ANGELO (par.10.94), qui ricordando che lo spostamento della competenza da Roma a Palermo conseguì alla pendenza in questo capoluogo del procedimento contro Gaspare MUTOLO ed altri, fra i quali Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA coimputati del GRAZIOLI e di tutti gli altri soggetti di cui agli ordini di cattura romani del 22 e del 30 novembre 1983, concernenti il sodalizio ed i traffici di Roma oggetto delle indagini svolte dal nucleo centrale di polizia tributaria, i cui rapporti sono stati richiamati trattando della posizione del CANNIZZARO (par. 10.54).

Al GRAZIOLI, coimputato del CANNIZZARO e degli altri soggetti suindicati quanto al sodalizio di cui al capo 20, è stato addebitato in concorso con il predetto lo specifico reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 51 per avere acquistato un chilogrammo di sostanza stupefacente dal CASTILLO alias MENDOZA, al quale, coerentemente, è stato addebitato lo stesso fatto (per aver venduto etc.; capo 53).

Orbene, fermo rimanendo che sostanzialmente per la posizione del GRAZIOLI è bastevole il rinvio alla posizione



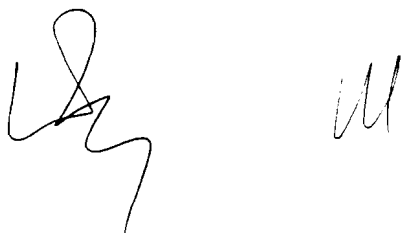
del predetto CANNIZZARO, laddove, appunto, si è trattato delle compresenze degli stessi nei traffici a cui hanno fatto riferimento il THOMAS, il DE RIZ ed il CASTILLO-MENDOZA, devesi ora chiarire, essendo l'addebito di cui al capo 51 l'unico specifico che si muove al GRAZIOLI (il quale, a differenza del CANNIZZARO, non è chiamato a rispondere di altri traffici, sebbene i fatti di cui all'imputazione b) del processo romano - non compresa negli ordini di cattura perchè formulata successivamente - lo indichino come uno dei destinatari dei Kg. 3,200 di eroina trasportata da Alan THOMAS), che, in relazione alla deduzione difensiva ancorata alla produzione della succitata sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988, l'addebito di cui al capo suddetto non ha alcun rapporto con quelli di cui alla sentenza prodotta (v. udienza 25.6.1990; per tali addebiti v, f.084620). Non con quello di febbraio 1983 che, a parte la diversità temporale, concerne traffico di eroina (dove le notazioni svolte trattando della posizione del CANNIZZARO per un dedotto collegamento con il traffico dei Kg. 3,200 anzidetti), e neppure con quello contestato al solo Grazioli, relativo alla cessione tra giugno e luglio 1983 ad Alberto FIGLIUOLO di 200 grammi di cocaina ed a LIPPERA Paolo di 500 grammi della stessa sostanza perchè ha contenuti diversi. Dunque, non vi può essere confusione di sorta fra i detti addebiti, mentre si torna a ribadire quanto alla personalità del DE RIZ - che è l'accusatore del GRAZIOLI quanto all'addebito di cui al capo 51 - che la negativa valutazione espressa sul conto del

medesimo dal tribunale di Roma, e poi dalla Corte, esaurisce il suo effetto nel giudizio nel quale è stata formulata e non può estendersi ad altri giudizi (sul punto cfr. par.10.54 relativo alla posizione di Francesco CANNIZZARO).

In ordine, poi, all'inserimento del GRAZIOLI nel sodalizio di cui la capo 20, nessuna censura può essere mossa ai primi giudici i quali hanno compiutamente esaminato le fonti processuali che si riferiscono al GRAZIOLI, ricordando non soltanto gli incontri, cui il medesimo partecipava, ma anche l'impegno del medesimo, che, in un'occasione, si spinse sino ad offrire le garanzie necessarie affinché il negozio concernente una fornitura di eroina andasse a buon fine.

Una notazione sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche nelle quali ricorre il nome di un "Sergio": si è detto dalla difesa che la mancanza di una perizia fonica non consente, o non dovrebbe consentire, l'utilizzazione dei contenuti relativi. L'osservazione, in via generale, può essere condivisibile. Ma, nella specie, in effetti non è necessario ricorrere ai contenuti anzidetti, poichè al GRAZIOLI, conosciuto dal MENDOZA-CASTILLO, dal DE RIZ e dal THOMAS, le carte processuali si richiamano tante volte che nessuna perplessità può sussistere in ordine al suo inserimento nel sodalizio di che trattasi (ancora una volta si rinvia alla trattazione della posizione di Francesco CANNIZZARO nella quale sono stati puntualizzati i riferimenti alle varie fonti processuali).

Sul punto, dunque, della responsabilità la sentenza va

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

confermata in pieno. Sulla sussistenza delle aggravanti non ricorrono dubbi, giacchè il sodalizio facente capo a Giuseppe FERRERA contava sulla partecipazione di oltre dieci soggetti, tutti con ruoli specifici accomunati dalla medesima finalizzazione della loro attività (v. le posizioni di BELLIA, BONICA, i fratelli CANNIZZARO, i fratelli FERRERA, DATTILO, DE RIZ, etc....), e l'ingente quantità di cui al capo 51 è in re ipsa trattandosi di ben 1 chilogrammo di cocaina.

Anche la misura della pena alla corte appare adeguata all'entità del fatto partecipativo del prevenuto, a cui non possono essere concesse le invocate attenuanti generiche a causa della sua personalità quale emerge anche dai precedenti che lo riguardano, restando assorbite così le doglianze del pubblico ministero sulla misura stessa (mentre per quanto riguarda la doglianza sulla ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo valgono le considerazioni svolte nella parte generale).

10.165. GRECO Francesco - Nei confronti del GRECO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era stato raggiunto da indizi, ritenuti insufficienti dai primi giudici, consistenti nelle rivelazioni di CONTORNO (che non ha avuto dubbi sulla qualità di associato dei GRECO), alle quali si sono oggi aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, oggi non più valutabili per difetto di utile impugnazione da parte del pubblico ministero.



10.166. GRECO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché dei reati di cui ai capi 247, 248 (tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO e fatti connessi), a loro volta unificati al capo 10, e condannato alla pena complessiva di quindici anni di reclusione e lire un milione di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffici di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Contro queste statuizioni ha proposto impugnazione l'imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse e deducendo la equivocità delle fonti di prova esaminate ed, in particolare, la esiguità del livello di attendibilità di Stefano CALZETTA.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 13 e 22, deducendo che il GRECO non poteva che essere partecipe dei traffici di droga dei suoi alleati BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reati-scopo.

P. 0588

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di tentato omicidio (in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", e reati connessi) è stata esaminata nel par. 6.23, al quale occorre fare integrale rinvio.

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti i reati associativi, l'affiliazione del GRECO risulta univocamente provata attraverso le vicende della "guerra di mafia", quali sono state ricostruite nella parte VI di questa sentenza ed in particolare nel par.6.1, dove si è messo in evidenza il ruolo di primo piano di questo singolare personaggio, sottrattosi alla faida e rimasto latitante fin da quando, nel 1984, era stato l'ultima volta individuato in Brasile assieme a Tommaso BUSCETTA e a Gaetano BADALAMENTI, nell'epilogo di una guerra di mafia perduta ormai su tutti i fronti.

Ed il ruolo-protagonista di "Giovannello" era stato attestato dalla fuga alla volta del Brasile, nel giugno del 1981, interrotta a Zurigo e che avrebbe avuto come risultato la successiva soppressione degli altri due fuggiaschi, obiettivo di vendetta da parte degli associati palermitani, i quali avevano scoperto il "complotto" di BONTATE, appoggiato appunto dal gruppo di quei "perdenti" destinati alle severe sanzioni di "cosa nostra".

Tutto il processo, in realtà, conclama la posizione di affiliato di Giovanni GRECO detto "Giovannello", in ordine



al quale la difesa ha dedotto l'esistenza di un precedente giudicato di condanna (nel processo relativo all'omicidio del metronotte SGROI, in occasione della rapina alla Cassa di Risparmio del 1978): doglianza chiaramente infondata (non tanto per la considerazione svolta dal procuratore generale circa la diversa e lontana epoca di quel fatto ed i diversi assetti mafiosi corrispondenti, quanto in sostanza) perchè anche in questa sede il reato di associazione per delinquere (che secondo le pacifiche risultanze del processo il GRECO ha commesso pur dopo l'arresto per quel processo, fino alla successiva e definitiva latitanza) ha subito un trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione (e difatti é stata applicata la pena di anni tre di reclusione, sia pure come continuazione rispetto al tentato omicidio: ma diverso, nè certamente più contenuto, risultato non poteva essere conseguito in ogni caso).

E la doglianza del pubblico ministero (non già sull'entità della pena, ma solo) appunto sulla continuazione tra reato associativo e reati-fine é stata comunque esaminata nel par.4.6 e giudicata non fondata, almeno nei casi, come quello in esame, in cui le specifiche condotte costituiscono la coerente attuazione del programma associativo.

Di guisa che, in sostanza, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura difensiva sul punto della pena inflitta (nella misura minima anche per il tentato omicidio).

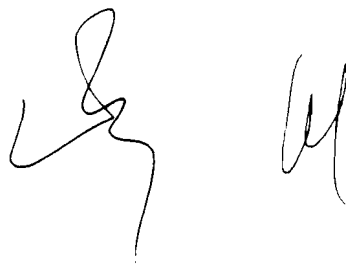
Non può, poi, condividersi la doglianza del pubblico

ministero circa l'assoluzione del GRECO dai reati concernenti gli stupefacenti.

E difatti, anche in questo caso l'attenzione dell'accusa finisce con il concentrarsi verso aspetti non percorribili, perchè basati su un sillogismo di dubbia portata probatoria; e cioè sul fatto che, essendo il GRECO vicino a BONTATE, INZERILLO, BADALAMENTI, a personaggi che erano ampiamente inseriti nel traffico di stupefacenti (adde: vicino altresì a BUSCETTA, CONTORNO, loro stessi tutt'altro che immuni dal traffico medesimo), non potesse che esserne stato compartecipe. Laddove non è difficile individuare la debolezza logica della conclusione, così assiomaticamente sottoposta al vaglio dei giudici.

Peraltro, non si rinvencono neppure quelle specifiche indicazioni che, secondo l'accusa, provenienti da MARINO MANNOIA, attesterebbero l'esistenza di quella stretta cointeressenza nel traffico.

La formula assolutoria va comunque adeguata al nuovo regime processuale.



10.167. GRECO Giuseppe (nato nel 1954). - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza detentiva; é stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 con formula piena.

Ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione e dolendosi del fatto che la sua posizione fosse stata valutata sulla base di una istintiva assimilazione a quella del padre, Michele GRECO, considerato il capo della "commissione".

Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi della concessione delle attenuanti generiche, nonchè il procuratore generale, per reclamare una pena più consistente.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici, tranne che per la configurazione del reato di associazione per delinquere (dato, infatti, l'assorbimento dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. in quella di cui all'art. 416-bis c.p., nei termini chiariti in

via generale), non merita alcuna censura.

Ed invero, secondo quei giudici, l'appartenenza dell'imputato a "cosa nostra" era risultata provata attraverso le coerenti dichiarazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Il primo, in particolare, aveva affermato di essere sicuro della qualità di "uomo d'onore" del figlio di Michele GRECO, ricordando anzi come Gaetano BADALAMENTI gli aveva suggerito - a suo dire - di far sparire costui come ritorsione per la soppressione dei suoi figli e come, a fronte delle sue titubanze, poichè riteneva lo stesso un giovane innocuo ed estraneo alle vicende di mafia, fosse stato proprio il BADALAMENTI a dirgli che l'imputato era "combinato" e che cioè aveva prestato il rituale giuramento d'onore.

Dal canto suo, Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come membro della "famiglia" di Ciaculli, raccontando come associati dello spessore dei PRESTIFILIPPO abitualmente si accompagnassero a Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" e appunto ai figli di Michele e Salvatore GRECO (ff.456532-456682).

Il quadro indiziario era stato poi completato dalle attività svolte dall'imputato, il quale era socio (e sostanzialmente dominus) della "Grinta" srl, una concessionaria di veicoli che, secondo le indagini della polizia (rapporto del 4 febbraio 1983: f.000252), costituiva un comodo strumento per offrire anche a diversi affiliati mafiosi gli automezzi di cui avevano bisogno.



In realtà, era emerso nel processo un vero e proprio ruolo di riflesso prestigio assunto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa dall'imputato, il quale (come messo in luce nel rapporto di polizia del 7 settembre 1983) agiva sostanzialmente all'ombra della figura carismatica del padre Michele e come elemento di sicuro affidamento alle cosche (f.403950); tanto che perfino Antonino SALVO (già imputato in questo processo e nelle more deceduto) aveva concesso al GRECO di utilizzare una propria lussuosa vettura per effettuare alcune riprese di un film (attività alla quale lui voleva dedicarsi, con evidente spinta velleitaria, sorretta solo dalla potenza anche economica del padre, che gli aveva - a suo dire - finanziato l'iniziativa per diverse centinaia di milioni).

Di guisa che la notevole disponibilità economica e gli accertati rapporti con affiliati mafiosi di grosso calibro (come Salvatore MONTALTO, la cui utenza telefonica era annotata nella sua abitazione) completavano in modo significativo il profilo di un personaggio costruito soltanto sulle basi riflesse della criminalità organizzata.

Può dunque comprendersi il tono coerente delle proposizioni difensive, tutte incentrate nella doglianza che, in definitiva, la sua posizione processuale, come più in generale la sua personalità, fossero state confuse dalla figura del padre, costituente uno dei principali protagonisti dell'organizzazione mafiosa degli anni ottanta.

Ma, non può per contro negarsi come, pur affrancando la valutazione da simili condizionamenti riflessi, le

risultanze processuali attestino invece la puntuale fondatezza dell'accusa; emergendone non tanto una forma automatica di parassitario inserimento nel contesto familiare e dunque sociale del padre, quanto invece un'autonoma e ben definibile personalità espressa in quell'ambiente, ed anzi destinata a crescere grazie ad una solida base di inserimento iniziale: ed il tutto in dipendenza di una scelta meditata.

Tanto è infatti attestato dalla volontaria adesione al sodalizio associativo (che dunque costituisce uno stadio più connotato rispetto all'equivoca presenza nel contesto ambientale frequentato per ragioni familiari), anzi attuata secondo schemi rituali di inequivocabile significato intrinseco, individuabili appunto nella formale investitura da "uomo d'onore" secondo le regole sacramentali di "cosa nostra".

E la conferma, per certi versi decisiva, è poi scaturita dalle ulteriori acquisizioni processuali, quando entrambi i nuovi "pentiti" di mafia hanno attestato l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Così, CALDERONE, che significativamente ha riconosciuto in fotografia il GRECO (pag. 670 dich. istr.), ricordandone l'attività di concessionario di veicoli e la vocazione verso il settore cinematografico, ha ribadito (pagg. 69-572 segg. dich. istr.) che costui gli era stato "ritualmente presentato" (secondo una terminologia, che non va ulteriormente chiarita nel suo intrinseco significato di formale affiliazione), e questo era accaduto quando lui era



appunto in compagnia del fratello Giuseppe (e Giuseppe CALDERONE, come è noto, era il capo carismatico della famiglia di Catania, ucciso verso la fine degli anni '70), ed era stato proprio il padre a presentarglielo come "uomo d'onore" (il "pentito" ha poi ricordato che - come si è detto in altre occasioni - non c'era da meravigliarsi che il GRECO fosse così giovane, perchè questo poteva appunto accadere in particolari circostanze).

Di significativo rilievo sono state, infine, le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha ricordato che l'imputato era un "uomo d'onore" e che era stato un "piacere del padre" quello di farlo "combinare", ancorchè egli fosse soltanto "una femminuccia".

Laddove, proprio da quest'ultima acquisizione, oltre che l'eloquente conferma delle residue risultanze, si ricava la fondatezza del giudizio di merito espresso dai primi giudici, che avevano correttamente giudicato di secondario rilievo il ruolo dell'imputato nel sodalizio mafioso, concedendo le attenuanti generiche.

E in effetti, del tutto univocamente, traspare la figura di un giovane intensamente coinvolto dall'ambiente e dalla famiglia, ma tuttavia versato (ancorchè grazie alle provviste derivanti dal crimine) a sbocchi di vita (velleitari, ma in definitiva) leciti.

Va, dunque, disattesa la doglianza del pubblico ministero.

La pena resta fissata nella misura di anni quattro di

reclusione (escluso cioè l'aumento per continuazione, nonché il condono) e per la minore pericolosità sociale va applicata la sola misura di sicurezza della libertà vigilata.



10.168. GRECO Giuseppe (nato nel 1958). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena.

Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, dolendosi della assoluta inconducenza delle prove acquisite, basate sulla sostanziale valorizzazione del vincolo di parentela dell'imputato, figlio di Salvatore GRECO, nonché sulle inaffidabili rivelazioni dei c.d. "pentiti".

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, va confermata.

La corte di primo grado aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva indicato il GRECO come uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (f.456532), nonché come colui che assieme a Vincenzo BUFFA e ad altri

affiliati gli aveva fatto alcune di quelle rituali presentazioni, implicanti il pieno inserimento nella cosca.

Peraltro, la dichiarazione del "pentito" era rimasta suffragata da alcune circostanze obiettive dotate di una loro intrinseca carica indiziaria. Infatti, nel febbraio 1982 il GRECO era stato individuato nella strada che porta a Gibilrossa su una macchina guidata da Giuseppe PRESTIFILIPPO e a bordo della quale la polizia aveva notato un altro giovane che, alla vista degli agenti, si era nascosto il volto e che non era stato identificato perchè la vettura si era dileguata (f.401766): fatto dunque sintomatico di una sospetta compagnia.

Inoltre, nel maggio dello stesso anno, in occasione di un controllo effettuato dalla polizia nella zona di corso dei Mille, l'imputato era stato fermato in compagnia di Lorenzo TINNIRELLO a bordo di una vettura che era seguita da un'altra, nella quale si trovavano Giuseppe ZASA e Giuseppe PRESTIFILIPPO (f.401766).

Il quadro probatorio è stato dunque considerato carente nella prospettiva della difesa, che ha concentrato le sue proposizioni sia sulla generica inattendibilità di CONTORNO (nei termini esaminati nella parte III), sia sulla corrispondente mancanza, dopo tutto, di altre coerenti chiamate in correità (implicitamente attestante l'infondatezza dell'accusa) sia, infine, sulla equivocità dei rapporti di vita spesso influenzati dalle relazioni di parentela con i soggetti indicati.

Ma (a parte le già richiamate questioni di carattere

The block contains two handwritten marks. On the left is a stylized signature, possibly 'C. G.', and on the right are the initials 'M'.

generale circa l'utilizzazione delle chiamate in correità da parte dei "pentiti") non è dato - a giudizio della corte - neppure approfondire lo specifico tema dell'attendibilità, sul punto, delle rivelazioni di CONTORNO, restando tale indagine sostanzialmente superata ed assorbita dalla singolare ed univoca convergenza delle nuove acquisizioni probatorie (che hanno dunque confermato il buon fondamento della proposizione accusatoria accolta in primo grado).

Ed infatti, in primo luogo, CALDERONE ha riconosciuto per fotografia l'odierno imputato (pag. 670 dich. istr.), raccontando poi (pagg. 572 segg. dich. istr.) di averlo avuto presentato da Michele GRECO, a Favarella, assieme al figlio di costui (supra, par. 10.168, cui si rinvia per le integrazioni opportune), e mentre lui si trovava in quel luogo d'incontro della cosca palermitana assieme al fratello Giuseppe (capo carismatico, al tempo, della cosca di Catania). Il "pentito" ha anzi riferito come Michele GRECO fosse "orgoglioso" di questi due giovani, così precocemente affiliati: fatto che, come si è ripetuto in altre sedi (e ancora nella sede appena richiamata), non costituiva affatto una evenienza rara secondo le regole di funzionamento del sodalizio mafioso.

Con esatta simmetria, e dunque a perfetto completamento del quadro probatorio, MARINO MANNOIA ha rivelato (ud. 5 gennaio 1990) che l'odierno imputato era appunto un "uomo d'onore", affiliato a quella cosca.

Simili acquisizioni rendono dunque significative e non più equivocate le risultanze afferenti alle relazioni di vita

dell'imputato, le quali, lungi dal potere essere state affidate ad una occasionale coincidenza (giustappunto, la polizia potrebbe essere intervenuta nei pochi casi di frequentazioni sospette), finiscono con il costituire un'eloquente campione di ben più saldi ed intensi rapporti di vita con personaggi dediti ad attività criminose nel quadro associativo.

Né gioverebbe obiettare che alcune persone, di cui ai riferimenti indicati, non siano state poi riconosciute individualmente responsabili del reato associativo; perchè, come si è più volte avvertito, e premesso nelle linee metodologiche generali, la circostanza di un' insufficiente acquisizione di prove contro un imputato non può significare, in re ipsa, obiettiva smentita del fatto storico, specie a fronte di una complessiva valutazione concordante nel risultato ricostruttivo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa



deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi sei di reclusione (sussistendo altresì l'aggravante di cui all'art. 7 della L. n.575 del 1965), in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.169. GRECO Giuseppe (nato nel 1952) - La posizione di questo imputato è stata separata, come da ordinanza contestualmente emessa, per dubbio di esistenza in vita.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G. Greco'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'M'.

10.170. GRECO Ignazio - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono nella misura di mesi sei. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la genericità delle fonti e dato che le indicazioni fornite dal SINAGRA circa la proprietà di un macchina usata dalla cosca erano errate perchè riguardavano invece il fratello (nelle more deceduto).

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la proposta impugnazione che è, pertanto, inammissibile.

Al dibattimento il procuratore generale e la difesa hanno rispettivamente concluso in termini coerenti con le deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va sostanzialmente condivisa (con le sole, cioè, correzioni riguardanti l'assorbimento della fattispecie di cui all'art.416 c.p., nonché le aggravanti contestate, come da parte IV di questa sentenza).

Correttamente, infatti, il GRECO era stato ritenuto affiliato alla cosca mafiosa di Corso dei Mille e difatti

008888

legato da stretti vincoli di amicizia con il "capo" Filippo MARCHESE ed il suo più diretto collaboratore Angelo BAIAMONTE.

Per vero, il 19 agosto 1983, nel corso di un servizio per la repressione della criminalità organizzata svolta dai carabinieri, il GRECO era stato tratto in arresto perchè trovato in possesso di numerose armi e munizioni detenute illegalmente (due rivoltelle, due fucili e numerose munizioni).

Ma, ad evidenziare con certezza l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso, erano state soprattutto le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA, il quale aveva ricordato come costui aveva offerto un aiuto logistico al MARCHESE durante la sua latitanza, mettendogli a disposizione, come rifugio, nonchè come luogo di commissione di delitti, la sua abitazione di Corso dei Mille; peraltro il "pentito" aveva dichiarato di avere visto più volte il GRECO alle riunioni di mafia che si tenevano in detta villa oltre che in altri luoghi (come in una fabbrica di mattoni, da lui ugualmente indicata agli inquirenti) e di avere sentito Angelo BAIAMONTE chiamarlo confidenzialmente "compare" (ff.012819 segg.).

A fronte delle proteste di innocenza dell'imputato, il quale aveva dichiarato di non conoscere nessuno dei predetti soggetti, la corte di primo grado aveva poi notato, in primo luogo, come fosse stato accertato, nel corso di un servizio della polizia e dei carabinieri in relazione alle ricerche di Michele GRECO, che nei pressi del carcere di Palermo la



moglie di costui si intratteneva a colloquio con altre donne occupanti un'autovettura intestata appunto ad Ignazio GRECO; e come alcuni accertamenti bancari avessero evidenziato rapporti tra Ignazio GRECO e Michele GRECO (che erano stati individuati due assegni, dei quali comunque l'imputato aveva cercato di offrire una spiegazione, che tuttavia aveva lasciato in ombra le precedenti reticenze).

Contro questi argomenti, così sintetizzati, le proposizioni difensive (oltre alle consuete proteste circa l'utilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza) si sono concentrate nella specifica contestazione delle rivelazioni di SINAGRA, sul rilievo che, in dettaglio, esse sarebbero state rese perplesse perfino da un latente errore di persona.

In realtà, anche se spesso non a chiare note ma con il sotteso intento di introdurre un dubbio del genere, si è tentato di mettere in evidenza, come unico possibile responsabile dei fatti descritti dal "pentito" il fratello dell'imputato (nelle more, appunto, deceduto).

Ma una attenta lettura delle risultanze processuali mostra l'evidente inconsistenza di queste linee difensive.

Appena iniziata la sua collaborazione, il SINAGRA aveva, fra l'altro, condotto gli inquirenti a prendere visione dei luoghi da lui descritti (e così, infatti, erano stati individuati la c.d. "camera della morte" e gli altri punti di ritrovo della cosca di Corso dei Mille, nonché tutti i rifugi di Filippo MARCHESE e i luoghi dove erano

avvenuti i delitti raccontati: si vedano i par. 3.5, 6.17 e tutti gli altri episodi di omicidio della parte VIII); indicazioni, che erano state subito sottoposte ad attento controllo di polizia.

Così, il 13 gennaio 1984, il magistrato della procura aveva condotto il giro il "pentito" il quale, fra gli altri luoghi, aveva indicato (in Corso dei Mille, al n.1317) una tenuta nella quale sorgevano alcune abitazioni fra gli agrumeti. In uno di questi fabbricati, adibito a stalla, il SINAGRA aveva indicato (f.012797) il luogo dove era stato semidistrutto con l'acido il cadavere di Carmelo LO JACONO (par.8.11) e, in un magazzino poco distante, il luogo dove era stato ucciso Antonino MIGLIORE (par.8.10). Il magazzino presentava sul portone vari fori di armi da fuoco (come se, cioè, fosse stato utilizzato come bersaglio per esercitazioni di tiro).

Nella tenuta era stata poi rinvenuta una "Lancia Beta", alla cui vista il SINAGRA aveva detto di essere certo che si trattava di quella autovettura che la cosca aveva utilizzato per scortare Filippo MARCHESE, tanto che lui stesso vi aveva viaggiato (passim).

Il 15 gennaio successivo, sempre dinanzi ai magistrati della procura il SINAGRA aveva rivelato (ff.012819 segg.) di avere riconosciuto nella fotografia, pubblicata su un giornale il giorno prima, un uomo che si riuniva nella villa di Corso dei Mille, che lui riteneva fosse di proprietà di un medico; tale persona era quella stessa che Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della cosca, la cui posizione è



stata stralciata in primo grado: ma si vedano le trattazioni richiamate) chiamava confidenzialmente "compare" (espressione, come è noto, piena di un significato gergale ben più connotato, rispetto al comune linguaggio anche dialettale, di contenuti tipicamente mafiosi).

Il "pentito" aveva dunque riconosciuto poi in Giuseppe GUTTADAURO (infra par.10.175) il medico visto nella villa (e che, come si vedrà, era il genero del defunto fratello dell'imputato), confermando che la "Lancia Beta" era proprio quella utilizzata dalla cosca per scopi delittuosi e che una volta lui aveva visto alla guida "un signore anziano sui cinquant'anni" mentre faceva da scorta a Salvatore ROTOLO che portava i resti del cadavere del LO JACONO (passim).

Le indagini subito esperite avevano accertato che i caseggiati indicati dal collaboratore appartenevano all'odierno imputato (il quale aveva affermato di recarvisi solo raramente, con questo rafforzando il dubbio di come avrebbe potuto allora il SINAGRA conoscerlo così bene) e che la vettura risultava intestata alla vedova di Francesco GRECO, fratello dell'imputato stesso.

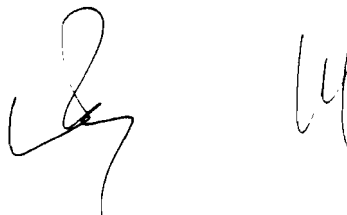
A fronte di tutto ciò, affatto sterile è destinato a rivelarsi il tentativo difensivo di offuscare l'identità del personaggio descritto da SINAGRA così univocamente individuato nell'imputato.

Il rilievo dell'età approssimativamente indicata ("sui cinquant'anni") ed asseritamente non corrispondente a quella del GRECO (nato nel 1922, dunque sessantenne al tempo dei fatti descritti dal "pentito"), non solo non colpisce

certamente nel segno di un utile svalutazione della fonte, ma, a ben vedere, finisce con il rafforzarla. Proprio perchè (essendo escluso che estranei potessero avere utilizzato la vettura conservata nella tenuta all'insaputa dei proprietari), in primo luogo, la persona anziana alla guida non poteva essere certamente il giovane GUTTADAURO (anche per le ragioni di cui infra, nella sede richiamata della sua posizione personale); inoltre, poi, non può tacersi come la descrizione di SINAGRA coincida con quella di una persona che probabilmente mostrava una età più giovane di quella reale (se è vero, per esempio, che - come raccontato dal "pentito" - il SINAGRA detto "Tempesta" lo chiamava scherzosamente "superkiller", perchè lui assumeva atteggiamenti di "giovane aitante" e spesso indossava una tuta da ginnastica). Di guisa che nessun altro poteva aver guidato la vettura nelle occasioni descritte da SINAGRA.

Ed il coerente atteggiamento difensivo, teso a scaricare sulla figura del defunto fratello il sospetto aleggiante sul misterioso personaggio operante ai margini della cosca, mostra la sua palese inconsistenza, a tacer d'altro, già a fronte della considerazione che Francesco GRECO era deceduto nel febbraio del 1982, mentre gli episodi temporalmente collegati alla presenza della persona riconosciuta nell'imputato erano accaduti nel maggio e nel giugno successivi.

E che quel luogo, di pertinenza dell'imputato, fosse stato un affollato posto di raduno della cosca, risulta indirettamente confermato dalla deposizione di Nicolò

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature appears to be 'L. G.' and the initials are 'LH'.

PICONE, magistrato amministrativo in pensione, coniugato con una dei coeredi del fondo in questione, nelle more diviso, il quale (nel ribadire la proprietà e la disponibilità esclusiva in capo al GRECO dei luoghi appartati oggetto delle indicazioni di SINAGRA) aveva ricordato che per un certo periodo, circa un anno e fino al 1983, vi era stato "un buon movimento di gente", da lui, al tempo, non capito.

Di guisa che nessun dubbio può condividersi sul punto, come su quello del riconoscimento dell'imputato (nella fotografia riprodotta da un giornale) da parte del collaboratore; che se - come ha osservato la difesa - non è certo un atto ufficiale di ricognizione, costituisce tuttavia un fatto storico (verificatosi nel corso delle indagini ed utilizzato nel loro successivo sviluppo) del quale la corte deve tener conto per i suoi concorrenti rilievi probatori (né, come si è in via generale precisato, è consentito ancorchè sommessamente insinuare, che in una simile sequenza di avvenimenti - rivelazioni, indagini, diffusione giornalistica, riconoscimento degli arrestati - si corra il rischio di "suggerire" al collaboratore i termini di un proficuo scambio di favori con la giustizia).

Così come, sotto altro aspetto, di nessun rilievo può essere il fatto che in una relazione di carabinieri l'imputato fosse stato indicato come persona immune da sospetti. Perchè questo, irrilevante ed obiettivamente smentito dai fatti qui esaminati, mostra la sua stessa debolezza solo leggendo il contenuto di quel rapporto (prodotto dalla difesa), nel quale (prescindendosi qui da

ogni valutazione, ad ogni buon conto) si conclude che se il GRECO aveva dato ospitalità a Filippo MARCHESE, possibilmente lo aveva fatto perchè costretto dal clima di intimidazione (cioè, pur nella evidente prevaricazione dei doveri istituzionali degli organi di polizia, sostanzialmente confermando i fatti storici qui accertati).

La sentenza impugnata va dunque confermata e la pena può essere contenuta nei limiti quantitativi che sono stati attuati nei confronti degli altri imputati (riguardo ai quali, nella quasi totalità, non vi era stata impugnazione da parte del pubblico ministero), e cioè in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione, risultante dalla eliminazione delle aggravanti non giustificate e dalla continuazione (misura che, ovviamente, resiste anche alle censure della difesa, posto che un'ulteriore attenuazione a favore di questo imputato, di certo non meritevole di attenuanti, non troverebbe giustificazione processuale).

Il condono non è consentito dal titolo di reato.

Può essere sufficiente una sola misura di sicurezza, non detentiva, data l'attuale età dell'imputato.



10.171. GRECO Leonardo. - La posizione di questo imputato é stata separata come da contestuale ordinanza.

10.172. GRECO Michele. - L'imputato é stato giudicato responsabile in primo grado dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinque semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, nonché di numerosi episodi di omicidio oltre che, nel processo riunito, dell'omicidio di Pietro MARCHESE; è stato assolto da numerose altre imputazioni di omicidio con varie formule.

Ha proposto appello, deducendo, con articolate e dettagliate doglianze, la complessiva inconsistenza del quadro probatorio, posto che sarebbe stato responsabile di tutti i delitti solo a causa della sua (contestata) qualità di "capo" della c.d. "commissione", e cioè in base ad un postulato meramente assiomatico, non dimostrato da alcuna specifica risultanza processuale, e basato sull'automatica attribuzione della responsabilità morale dei fatti scaturiti da una inafferrabile deliberazione collegiale; laddove numerosi argomenti soccorrevano invece a dimostrare che, quale che fosse stato il suo ruolo, si trattava comunque di un soggetto del tutto immune da illeciti inquinamenti (e difatti circondato da numerose persone di rispettabilissima statura morale e sociale), anche sul punto del coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (scaturito da una malevola e scopertamente calunniosa accusa di CONTORNO).



Come si è detto nella parte VI, il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, reclamando la condanna del GRECO in ordine a tutti (gli altri) omicidi riferibili alla strategia della "guerra di mafia".

E di coerente tenore è stata, altresì, l'impugnazione del procuratore generale, il quale, anche in esito al dibattimento, ha concluso per la corrispondente affermazione di responsabilità.

La difesa, invece, ha concluso per la completa assoluzione da tutte le imputazioni.

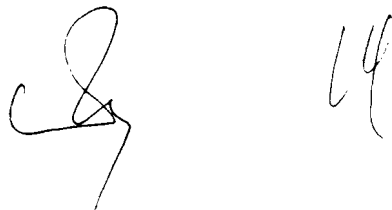
Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, di intuitiva centralità nel processo, è risultata chiaramente tratteggiata già in altra parte della sentenza, dove (nella parte VI) si è messo in luce come ogni elemento di prova convergesse a definire l'esatto ruolo da lui assunto nel quadro dell'organizzazione mafiosa.

Dovendosi, dunque, richiamare (per relationem) quanto in quella sede si è evidenziato, e che non può essere ovviamente ripetuto, è sufficiente ricordare, in sintesi, come da tutte le fonti di prova (e particolarmente dalle rivelazioni di tutti i "pentiti", specie di quelli di estrazione mafiosa, fino ai nuovi collaboratori della fase di appello, CALDERONE e MARINO MANNOIA) il GRECO fosse stato concordemente indicato come il "capo" dell'organizzazione, "capo", forse più in termini di formale rappresentatività, che sul piano dell'effettivo ascendente in seno al sodalizio, specie nella fase patologica della "guerra di mafia" degli anni '80, caratterizzata - come si è detto nel

par. 6.1 - da una preponderante presenza volitiva del "corleonese" Salvatore RIINA). Tale carica, come si ricorderà, era stata da lui assunta nel 1978, in coincidenza con le vicende che avevano portato alla "deposizione" ed alla espulsione dalla organizzazione del grande capo Gaetano BADALAMENTI, costretto a riparare all'estero (per le ragioni diffusamente esaminate nella sede richiamata).

Giova, peraltro, subito avvertire che l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso é stata già oggetto di giudicato definitivo nelle more intervenute (con sentenza emessa dalla corte di Appello di Messina del 21 dicembre 1988). Di guisa che il compito di questa corte, dato il vastissimo ambito temporale coperto da quella decisione (sostanzialmente coincidente, anche nei contenuti, con quello oggetto del presente processo), si riduce alla necessaria declaratoria di improcedibilità per l'ostacolo formale del giudicato; e si orienta, dunque, verso l'analisi delle residue imputazioni, in parte - come si dirà - sorrette sul piano delle proposizioni accusatorie dagli stessi argomenti di prova, già opportunamente e congruamente esaminati dai primi giudici.

Si deve pure avvertire che nella richiamata parte VI di questa sentenza, in sede di analitica ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia", si é dimostrata la responsabilità morale del GRECO (nella qualità di "capo" e coordinatore della "commissione" e dunque della strategia della "guerra di mafia") in ordine alle imputazioni concernenti gli omicidi, almeno quelli che la corte (per le

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature is a stylized 'S' with a long horizontal stroke, and the initials are 'LH'.

ragioni ivi diffusamente esposte) ha ritenuto rientranti nella strategia medesima (omicidio BONTATE, par.6.6; omicidio INZERILLO, par.6.7; omicidio di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO, par.6.8; tentato omicidio CONTORNO, par.6.11; omicidio di Pietro MARCHESE, par.6.20); e si é riepilogato (nel par.6.26) in una valutazione riassuntiva la posizione di questo imputato quanto alle medesime imputazioni, in correlazione al postulato accusatorio, di verificata consistenza logica e processuale, secondo il quale proprio nella predetta qualità il GRECO aveva accertatamente partecipato, in termini di responsabilità morale (secondo i criteri enucleati nei parr.6.2 e 6.3), alla realizzazione di quegli omicidi (di guisa che, non ostando la preclusione del giudicato, se ne sarebbero potute trarre concorrenti argomenti di valutazione in ordine alla responsabilità per l'associazione per delinquere di tipo mafioso, ancorchè con l'avvertenza - altre volte premessa - che la reciproca interdipendenza dei rispettivi ambiti probatori non potesse innestare un giro vizioso di argomenti apodittici).

Merita soltanto, in questa sede, ribadire, per offrire la doverosa contezza alle articolate quanto scrupolose posizioni difensive (quando afferenti al merito delle acquisizioni probatorie), che la complessiva impalcatura non risulta intaccata dalle dettagliate contestazioni, da una parte sul punto della affidabilità delle rivelazioni dei "pentiti" e della loro utilizzazione processuale (temi trattati in via generale nella parte III, anche sulla base

di numerosi apporti critici espunti proprio dalla posizione di questo imputato); d'altra parte, riguardo alle specifiche acquisizioni, sulle quali l'accusa ha fondato le sue motivate richieste.

Quanto a questo secondo ordine di argomentazioni, può rilevarsi, in sintesi, che i tentativi difensivi tendenti a tratteggiare una personalità dell'imputato, ed un corrispondente contesto ambientale, del tutto immune da inquinamenti criminali, non solo sono rimasti complessivamente infruttuosi, ma - a ben vedere - hanno finito con l'offrire ulteriori e significativi spunti di riflessione, capaci di rendere viepiù consistente il convincimento di colpevolezza.

Difatti, quando si è cercato (con notevoli contributi probatori adottati anche nella sede di rinnovazione del dibattimento di appello) di dimostrare che il GRECO altro non era che un uomo mite, bene inserito nella "società-bene" di Palermo, che il suo fondo "Favarella" (da tutti i "pentiti" indicato come il quartier generale dell'organizzazione mafiosa) era frequentato da persone certamente al di sopra di ogni sospetto, tanto che perfino (almeno fino ad un certo periodo, per verità, come accertato in questo grado di appello) i carabinieri erano stati in possesso di alcune chiavi (dei numerosi cancelli di accesso), non soltanto non si è addotto un argomento di sicura affidabilità (neppure, in definitiva, come si dirà, ai fini della consistenza delle accuse concernenti l'esistenza di un laboratorio di raffinazione di eroina), ma

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

si è in realtà accentuato l'approccio più significativo verso la vera dimensione (non tanto del fenomeno mafioso, quanto soprattutto, ai fini che interessano il processo) della struttura organizzativa e della metodologia operativa di "cosa nostra" (e delle sue capacità di subdola penetrazione verso le forme più imperscrutabili di presenza diffusa nel contesto sociale).

Di guisa che sarebbe perfino superfluo confutare, in dettaglio, ciascuna di queste proposizioni; per esempio ricordando come in realtà il GRECO, fin dal 1973, fosse stato sottoposto a diffida di polizia (f.455611), o come (nei termini che sono stati ricordati in diverse trattazioni della parte VI) si fosse accertato che le chiavi dei numerosi accessi strategici al fondo Favarella venivano sostituite in coincidenza con l'arresto di un pregiudicato che ne fosse stato in possesso. Perchè queste, ed altre simili considerazioni, utilizzabili per un concorrente supporto dialettico, restano comunque assorbite dalla clamorosa ed univoca convergenza di tutte le fonti di prova (come si ricorderà, fino alle rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA) che avevano dimostrato che comunque quella tenuta era (anche) il luogo di riunioni della mafia (riunioni, in particolare, della "commissione", come nel significativo episodio narrato da CALDERONE ai margini dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA).

Potrà allora discutersi (e si discuterà) se e come CONTORNO possa avere visto veramente una raffineria di droga in uno dei tanti caseggiati del fondo Favarella, ma non

potrà dubitarsi che costui abbia avuto effettiva conoscenza dei luoghi (peraltro, accuratamente descritti). E le proteste difensive, secondo cui questo personaggio ambiguo potrebbe avere abusivamente frequentato la tenuta (nella specie, per cacciare di frodo), restano comunque al di fuori degli schemi di specifica valutazione della prova (dove cioè resterebbe il dato storico riferito, meritevole di un diverso confronto con le residue risultanze processuali, ed utilizzabile appunto qualunque fosse stata l'occasione, palesata o taciuta, del dato di esperienza riferito dal collaboratore).

La sterilità - a fronte del quadro processuale complessivo - di un simile procedimento difensivo emerge poi, a chiare note, nello stesso dibattito (ultroneo, si badi, sia nelle prospettive difensive che in quella accusatoria) circa una espressione (che questa corte ritiene) sinceramente scaturita dall'invocazione assolutoria finale nel dibattimento di primo grado, quando il GRECO aveva voluto presentarsi affermando che la "violenza non [facesse] parte della [sua] dignità" (ud. 11 novembre 1987). Laddove, ogni sottilizzazione (talvolta vagamente allusiva) circa l'implicita ammissione di un abito mentale da "uomo di pace" tuttavia inserito nel contesto mafioso, è destinata a cedere, mostrando la sua equivocità, di fronte alla carica di autenticità del ruolo di grande mediatore della mafia (e che, come si è visto nel richiamato par.6.26, non può sollevare il GRECO dalla responsabilità morale degli omicidi maturati in un sodalizio deliberativo da lui coordinato,

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

nella qualità istituzionale di propulsore delle strategie decisionali)).

E, allo stesso modo, i tentativi difensivi, corredati da indagini psicologiche e perfino grafologiche, di dimostrare la mitezza dell'uomo, non apportano nulla di decisivo nel quadro delle accertate responsabilità penali; mentre, a ben vedere, finiscono con il prospettare spunti di valutazione esattamente coerenti alla descrizione del personaggio da parte di tutte le fonti (che lo avevano, in sintesi, tratteggiato come un "capo" di scarsa personalità, succube della volontà dei "corleonesi" e riluttante ad assumere il ruolo deciso ed intransigente di chi è preposto al coordinamento di un simile centro di potere criminale: si ricordino le parole di BUSCETTA sul fatto che il GRECO non avesse il coraggio di assumere posizioni decise, o quelle di MARINO MANNOIA, quando ha raccontato come il LO JACONO fosse stato condotto da lui al cospetto di RIINA, che era quello che in sostanza aveva "deciso" la "reggenza" di Santa Maria di Gesù; e così via). Basta leggere le conclusioni degli elaborati peritali, per trovare infatti la prova di una personalità "scialba, dipendente e sottomessa", di una dignità ossequiosa e rassegnata, nel cui ambito la non-violenza (a parte i rilievi di effettiva utilizzabilità di queste indagini) costituisce magari un dato caratteriale affatto compatibile (ma non con i criteri giuridico-penali della responsabilità morale nel quadro del concorso di persone).

Nel prendere, dunque, atto dell'intervenuto giudicato

sul punto dell'affiliazione al sodalizio mafioso, la corte non può che ribadire la fondatezza del quadro accusatorio prospettato, soprattutto per i suoi riflessi nella prova - altrove esaminata - circa le imputazioni di omicidio.

Non può essere, invece, a giudizio di questa corte, condiviso il giudizio di colpevolezza in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

L'accusa, infatti, era sostanzialmente basata (oltre che sul generico postulato accusatorio - altrove sottoposto a meditato riesame - secondo il quale specie un capo dell'organizzazione mafiosa non poteva che essere partecipe del lucroso traffico di stupefacenti) sulla rivelazione di CONTORNO, il quale aveva raccontato di avere constatato, una volta trovandosi nel fondo Favarella per riconsegnare un cane da caccia, che in un caseggiato appartato vi era in funzione una raffineria, che poi il GRECO avrebbe fatto spostare dai PRESTIFILIPPO per il pericolo che i numerosi visitatori (secondo le risultanze addotte dalla difesa, perfino un gruppo di ricercatori in materia agraria) potessero scoprirla.

La corte non ignora che di questa accusa il processo potrebbe offrire qualche riscontro indiziario (non certamente quello relativo ai consumi di energia elettrica, posto che gli accertamenti compiuti riguardano periodi in cui quel laboratorio non poteva più esserci, e cioè il 1983); come, in primo luogo quello dei consistenti accertamenti bancari, che avevano messo in rilievo una serie, quanto meno sospetta, di rapporti cartolari.



Fra questi, poichè potrebbe intravedersi un riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA e di CALDERONE, merita ricordare un gruppo di assegni ricevuti da Giovanni BONTATE (uno da lire cinquanta milioni, undici da quattro milioni ciascuno, ed altri) del 1978, nonchè un altro gruppo (fra i numerosi accertati nel processo) provenienti da Napoli e nello stesso periodo (quasi tutti di importo "tondo" di lire cinque milioni) anch'essi di dubbia provenienza; e dunque tali anche perchè, in questo dibattimento di appello, sarebbero emersi nuovi dati processuali come la dichiarazione di MARINO MANNOIA (ud. 4 gennaio 1990, a conferma delle dichiarazioni istruttorie), secondo il quale il GRECO era partecipe dei traffici di stupefacenti assieme a Giovanni BONTATE (come si ricorderà, per i rilievi evidenziati nella parte VI, il fratello Stefano BONTATE lo aveva invece escluso dal suo colossale traffico internazionale), nonchè quella di CALDERONE, che ha ricordato (pag.97 dich. istr.) come il GRECO avesse stretti rapporti con il gruppo napoletano proprio verso la fine degli anni '70, dove si recava spesso. E tale rivelazione di CALDERONE sarebbe confermata dalla corrispondente dichiarazione di CONTORNO (f.456686), il quale aveva ricordato - in tempo non sospetto, perchè di gran lunga anteriore alla collaborazione del "pentito" catanese - di avere incontrato costui anche a Napoli sia presso Stefano BONTATE che presso Michele GRECO ed al tempo in cui si praticava "all'ingrande" il contrabbando di sigarette (per vero, la descrizione sembra riferirsi a Giuseppe CALDERONE

anzichè ad Antonino, poichè CONTORNO ne aveva ricordato la infermità alla gola che lo costringeva a parlare con un apparecchio da avvicinare al collo; onde - come ha pure ricordato PELLEGRITI - egli veniva chiamato con il nomignolo di "cannarozzo").

Orbene, questi dati, certamente costituenti i più significativi campioni di un quadro indiziario connotato da numerosi e cospicui sospetti, tutti riferiti alla singolare crescita economica del personaggio Michele GRECO (che acquista tenute ed altre tenute per centinaia di milioni in poco tempo, potendo solo giustificare i suoi redditi con la buona redditività dei suoi agrumeti), non definiscono tuttavia - a giudizio di questa corte - un contesto processuale univocamente e pacificamente riferibile ad un traffico di stupefacenti. Proprio perchè i dati più evidenti, testè ricordati, attengono ad un periodo (1977-1978) in cui non è sicuro se e come l'originaria attività di contrabbando si fosse riconvertita in quella assai più lucrosa degli stupefacenti (con l'impiego, come è noto - v. par.5.1, 5.2 - delle stesse strutture organizzative e logistiche, umane e materiali, e dei medesimi criteri operativi).

Tanto, in verità, appare con certezza provato quanto ad un gruppo di associati mafiosi facenti capo, a quel tempo, a Stefano BONTATE, Salvatore INZERILLO, ed altri (si ricordino le risultanze sull'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA - par.6.5 -; ma si veda comunque il richiamato par.6.1); ma il processo non ha offerto altrettanto sicure

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Sg'. To its right are the initials 'M'.

indicazioni che anche altri gruppi, nei quali poteva essersi inserito il GRECO (che era già quello che andava profilandosi in opposizione, nel quale vi era Giovanni BONTATE, e che sarebbe passato dalla parte dei "corleonesi"), potessero avere intrapreso la nuova attività. Anzi, come si ricorderà (onde il richiamo al par.6.1), se vi era stata con certezza una ragione almeno palese di attrito tra i gruppi che si venivano a delineare, questa era stata proprio collegata al traffico di stupefacenti, dal quale i "corleonesi" si erano sentiti giustamente esclusi per volere di BONTATE e BADALAMENTI, che con esso avevano cominciato ad arricchirsi (ivi).

Tali considerazioni introducono quindi un dubbio, del quale la corte - nella sua valutazione - ritiene doversi dare carico, pure a fronte della indicazione di CONTORNO (circa la possibile esistenza, per qualche tempo, di un laboratorio in uno dei caseggiati di Favarella); la quale resta non solo isolata, e dunque tendenzialmente priva di ulteriore supporto probatorio (di guisa che massima cautela si impone nel farne uso probatorio in assenza di riscontri ancorchè solo logico-indiziari), ma soprattutto intrinsecamente inidonea, in sè stessa, ad esprimere un significato storicamente univoco.

Anche, cioè, considerata per vera la dichiarazione di CONTORNO, essa sarebbe da sola insufficiente a giustificare una soluzione certa, mancando dati di completamento (che si percepiscono nel processo come esistenti ma) che non sono stati adeguatamente esplorati; come, soprattutto, la vera

posizione di quei certi GALATI, che abitavano nel caseggiato indicato da CONTORNO come destinato a raffineria clandestina (e che anzi, secondo certe prospettive accusatorie, le cui notizie hanno sfiorato questo processo, ma senza un qualsiasi approfondimento, sarebbero stati "traditori" del "papa", al punto da averne agevolato l'arresto, ed al punto che lo stesso sarebbe stato accusato dell'omicidio di uno di essi).

Di guisa che, a fronte di questi dubbi, la pur consistente ipotesi accusatoria impone una formula assolutoria di giustizia.

Sul piano sanzionatorio, eliminate - come si é detto nel par.6.20 - le attenuanti generiche inspiegabilmente concesse in relazione all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE (e comunque non potendo in alcun modo considerare attenuata la responsabilità dell'imputato per l'imputazione di omicidio), la pena resta complessivamente assorbita in quella dell'ergastolo, già inflitta in primo grado, con le pene accessorie e le misure di sicurezza aggiunte alla condanna.



10.173. GRECO Nicolo'. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello deducendo che le accuse di CONTORNO erano inattendibili ed insignificanti e che, in ogni caso, si sarebbe potuta configurare l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p..

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato alla impugnazione proposta; mentre il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello (onde ne va dichiarata la inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, può essere condivisa.

Il GRECO, infatti, era stato indicato come affiliato all'associazione mafiosa "cosa nostra" da parte di Salvatore

CONTORNO, il quale lo aveva compreso nella "famiglia" di Ciaculli, precisando che costui era considerato scomparso (f.456585).

Secondo le rivelazioni di questo "pentito" il GRECO era stato in società con i PRESTIFILIPPO, con Domenico FEDERICO e con i BISCONTI di Belmonte Mezzagno.

E difatti le espletate indagini bancarie avevano evidenziato che tra il settembre 1977 e il giugno 1982 l'imputato era stato interessato ad un imponente giro di assegni, per l'importo di oltre un miliardo, con Domenico FEDERICO (personaggio che - come si è visto nel par. 10.133 - era stabilmente dedito agli investimenti immobiliari di "cosa nostra"); nonchè con affiliati come Vincenzo BUFFA, Pietro e Ludovico BISCONTI, Domenico SANSEVERINO, Giovanni PRESTIFILIPPO, padre di Mario PRESTIFILIPPO, Carlo TERESI ed altri.

In dipendenza delle superiori acquisizioni, la difesa ha coerentemente chiesto un accertamento contabile, per scrutare fra le pieghe di quelle operazioni bancarie; ma non considerando che, comunque potessero in ipotesi apparire giustificati i rapporti cartolari, il dato era stato utilizzato per definire le relazioni personali e l'inserimento ambientale dell'imputato, nei termini descritti da CONTORNO.

Se non chè, la sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie ha comunque superato la questione dell'adeguatezza del quadro complessivo; posto che, appunto, sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno offerto riscontri



ulteriori e per certi versi decisivi. Il primo, per il fatto di aver riconosciuto in fotografia l'imputato come appunto uno dei GRECO di Ciaculli (pag. 671 dich. istr.); il secondo, per avere concordemente ribadito (pag. 10 dich. istr.) quell'affiliazione (ricordando a sua volta che si trattava di una persona "scomparsa" da qualche tempo: ma in termini non sufficientemente concreti da indurre, come nei casi analoghi, questa corte a separare la posizione per la necessaria sospensione del processo).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (considerata l'aggravante di cui

all'art. 7 della L. N.575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

La formula assolutoria per i capi 13 e 22, in relazione ai quali non vi è stata impugnazione del pubblico ministero, va automaticamente adeguata ai nuovi criteri processuali, dandosi atto che nei confronti del GRECO vi erano più sospetti che altro.



10.174. GRECO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula piena da tutti gli altri capi di imputazione (omicidi). Ha proposto impugnazione chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo della totale inconsistenza del quadro probatorio.

Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica, sul punto della misura della pena inflitta, giudicata esigua; nonché il procuratore generale, anche in ordine all'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, e l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e il reato-fine.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata può essere solo in parte confermata.

I primi giudici avevano infatti delineato la personalità di questo imputato alla stregua di un

personaggio fortemente connotato dalla estrema vicinanza al fratello Michele (supra, par.10.172) e con lo stesso operante in perfetta sintonia, sia nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, sia soprattutto nelle iniziative di carattere economico, occupando un ruolo, pur non riferibile ai vertici decisionali, certamente di grande prestigio appunto per il rapporto di stretta parentela con il "capo" della "commissione". Il GRECO, inoltre, era comunemente conosciuto negli ambienti di "cosa nostra" come il "senatore", per la sua propensione ad intrattenere rapporti con il mondo politico (nel perverso, e forse mai compiutamente esplorato, meccanismo di reciproco scambio di favori in un'apparenza di formale legalità di atteggiamenti; e cioè in quella sottile ed imperscrutabile forma di commistione tra società legale e realtà illegali retrostanti, oggetto di così sofferto dibattito sociale ai margini del fenomeno mafioso, nei termini altre volte messo in luce in questa sentenza).

Ed è per chiarire questi aspetti, dunque non meno pertinenti, che i primi giudici (nonostante le proteste, certamente ingiuste sul punto, della difesa) avevano messo in luce significativi episodi, per vero tutti illuminanti (non soltanto delle forme reali di penetrazione e di infiltrazione del fenomeno mafioso, ma anche in definitiva) per analizzare la fisionomia dell'imputato. Come quello di un rapporto di polizia mai inoltrato al giudice (ma acquisito in questo processo: ff.455280 segg.), nel quale si era data contezza del ricovero in un reparto dell'ospedale



civico della moglie di Giuseppe CALO', alla quale era stata riservata la stanza dell'aiuto del reparto stesso, nel quale la polizia aveva rinvenuto anche l'odierno imputato (fatti, dei quali la difesa può avere buon credito nel protestare la sostanziale irrilevanza - in un ben diffuso contesto di favoritismi - ma che innegabilmente costituiscono il test più significativo del tipo di inserimento della "mafia" nei settori più disparati della vita sociale, quasi in una specie di frattura fra la società reale, che reclama la repressione di ogni forma di delinquenza, e le manifestazioni di criminalità organizzata comunque realizzate).

O come nel caso degli acquisti di cespiti immobiliari di ingente valore economico (il fondo "Vermumcaudo", il fondo "Tagliavia") effettuati anche da Salvatore GRECO, che costituivano (al di là delle specifiche prove di provenienza illecita delle provviste) il segno più tangibile dell'affermazione dei personaggi sorretti dalla potenza dell'organizzazione mafiosa (il primo, esteso Ha 150.14.76, era stato appunto acquistato da Michele e Salvatore GRECO nel 1979 per un prezzo dichiarato di lire 250 milioni, mentre pare che fossero stati pagate lire 650 milioni, a favore di una società, la "S.A.T., Siciliana Alberghi e Turismo", il cui amministratore era l'avvocato Luigi GIOIA, e con parallele operazioni bancarie di quantomeno dubbia portata; laddove il GIOIA aveva poi riferito di essersi occupato della sistemazione della complessa eredità del conte TAGLIAVIA, raccontando le "transazioni" fatte con i

fratelli Michele e Salvatore GRECO, affittuari).

O, ancora, come le frequentazioni e le amicizie, così stranamente dirette promiscuamente (oltre che verso la "buona società", come si è detto nel par. 10.172) anche nei riguardi di soggetti tutti inseriti nelle organizzazioni criminali (rapporti che magari, secondo i coerenti sforzi difensivi, potevano farsi risalire alle molteplici attività finanziarie dei GRECO, soprattutto nel contesto della cooperativa "Favarella", ma che attestavano comunque un eloquente intreccio di relazioni sospette, quanto meno per la qualità e la quantità dei soggetti interessati ai movimenti di denaro). Perfino episodi di truffa in danno della C.E.E. erano stati evidenziati come sintomatici del tipo di personaggi ormai assurti alla fase di utilizzazione di criteri operativi di comune diffusione, ma divenuti tali proprio per le retrostanti basi mafiose (onde le ingiustificate, anche sul punto, proteste difensive).

Di guisa che la proposizione accusatoria, essenzialmente basata sulle convergenti chiamate in correità dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, che avevano confermato l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso, nella prestigiosa posizione di vero e proprio alter ego del "papa", avevano in realtà chiuso il cerchio logico-indiziario di un contesto probatorio già definito in modo eloquente nei suoi schemi di fondo (e che la perfetta sintonia operativa dei due fratelli consentiva peraltro di integrare in modo ulteriormente significativo con le acquisizioni concernenti Michele GRECO).



Può dunque agevolmente comprendersi il notevole valore probatorio che questa corte, nel condividere il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, attribuisce alle ulteriori e, per certi versi, decisive rivelazioni dei nuovi pentiti escussi in fase di appello; perchè, puntualmente, sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno confermato che Salvatore GRECO, "il senatore", era un prestigioso esponente del sodalizio (forse più grazie al ruolo di prmissimo piano del fratello, ma certamente con questo in completa sintonia di intenti).

CALDERONE (pagg. 6-28 dich. istr.) ha pure ricordato come una figlia di costui si fosse sposata con Giovanni SCADUTO (personaggio emergente della famiglia di Bagheria: infra, par. 10.317), e che, anche a Catania, era noto il suo soprannome per le sue amicizie politiche. E del tutto coerenti sono state le dichiarazioni di MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990).

La corte non ignora che questo imputato (al pari del fratello, Michele GRECO) è stato nelle more giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere (in un procedimento conclusosi dinanzi alla corte di Messina); ma (ancorchè sul punto non siano state formulate istanze difensive in sede di conclusioni dibattimentali) non si ritiene di poter rilevare alcuna preclusione. Il GRECO, infatti, è rimasto sempre latitante ed è dunque evidente che, pur dopo i fatti oggetto di quel giudizio (scaturito dalle indagini per l'omicidio del magistrato Rocco CHINNICI)

ha realizzato una nuova ed autonoma condotta associativa, non coperta dal precedente giudicato e dunque meritevole di una diversa valutazione e di una sanzione ulteriore: che, tenuto conto della personalità dell'imputato e del suo notevole grado di inserimento nel sodalizio mafioso (tanto che appunto gli è stata assicurata una lunghissima latitanza), nei termini esaminati, può determinarsi in anni sei di reclusione.

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti la corte osserva che non può essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici. Richiamandosi, per ulteriori integrazioni, le considerazioni già svolte a proposito di Michele GRECO (supra, par. 10.172) e che, mutatis mutandis, attengono a valutazioni destinate a refluire sulla posizione di questo imputato, si osserva che, anche in questo caso, la corte di primo grado ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulle stesse risultanze utilizzate per sorreggere la condanna per associazione per delinquere, con l'ulteriore e specifica integrazione di cui alle rivelazioni di CONTORNO. La quale, per le stesse ragioni esposte nella sede richiamata e che sarebbe superfluo ripetere, non può invece essere letta in termini univoci sul piano rigorosamente probatorio, pur nel contesto delle residue risultanze indiziarie (gli incrementi patrimoniali di ingenti proporzioni, i sospetti contatti con il mondo della criminalità dedita anche al traffico di stupefacenti, il pregresso inserimento, con buona verosimiglianza, nelle risalenti attività di contrabbando

Handwritten signature and initials in black ink at the bottom right of the page.

quanto meno a livello di finanziamento), le quali complessivamente definiscono, per vero, ripetesi, un quadro probatorio certamente assai sospetto, ma non assurgono (appunto, per le argomentazioni che non merita ripetere) ad un apprezzabile livello di univoca concordanza, tale da giustificare il giudizio di colpevolezza (ai margini di questa posizione, per le valutazioni che si sono premesse, giova ricordare come il GRECO avesse raggiunto quel livello superiore d'inserimento sociale, dove, secondo regole evolutive empiriche, comincia a smarrirsi l'origine strettamente criminale di molte provviste, per un più formalmente "pulito" grado di operatività affaristica: secondo cioè quella insidiosa commistione che rende vieppiù allarmante il fenomeno mafioso).

Di guisa che, anche in questo caso, il dubbio impone la formula assolutoria unificata.

La sola misura di sicurezza detentiva si prospetta adeguata alla pericolosità sociale dell'imputato e coerente all'esito del giudizio.

10.175. GUTTADAURO Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena, sul rilievo della inattendibilità e della equivocità delle dichiarazioni del "pentito" SINAGRA.

Ha, di contro, proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione ed osservando che il SINAGRA aveva notato l'imputato in compagnia di Filippo MARCHESE, quando era latitante; aveva riconosciuto nella fotografia del GUTTADAURO il medico indicato come proprietario della villa dove quello si rifugiava, ma che era risultata di proprietà di Ignazio GRECO, ritenuto suocero dell'imputato; ed aveva riferito di avere appreso dal cugino "tempesta" che "il medico era dei nostri" e che si prestava ad assistere gli affiliati in occasione di ferimenti o di altri fatti non denunciabili all'autorità.

L'appello del procuratore generale non è stato seguito da motivi, donde l'inammissibilità dello stesso.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione assolutoria dei primi giudici deve restare confermata, pur a fronte dei consistenti elementi indiziari acquisiti nel processo ed in parte sopravvenuti nella fase di appello.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

La corte di primo grado, infatti, aveva rilevato come l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "cosa nostra" fosse stata affermata dal SINAGRA nel corso delle dichiarazioni da lui rese nel processo. Il "pentito", in particolare, descrivendo una delle ville adibite a rifugio di Filippo MARCHESE, ne aveva indicata una, che riteneva appartenente ad un medico, da lui visto passeggiare in atteggiamento confidenziale con il medesimo MARCHESE, quando era latitante, e che aveva appunto riconosciuto per fotografia nel GUTTADAURO (f.012056).

Peraltro, il suo omonimo cugino, detto "tempesta", gli aveva confidato (f.434039) che il "medico era dei nostri" (espressione gergale di inequivocabile significato per indicare una convenzionale, ancorchè velata, appartenenza al sodalizio mafioso, detto appunto per questo "cosa nostra"), ed inoltre prestava la sua assistenza agli affiliati mafiosi in occasione di ferimenti o di altri fatti non denunciabili (con l'ulteriore, inquietante, precisazione che quel medico si sarebbe pure prestato a dare loro aiuto perfino a completare attività omicidiarie).

In verità il SINAGRA aveva poi ridimensionato tali gravi affermazioni, limitandosi a confermare soltanto che comunque i suoi cugini Antonio e Vincenzo SINAGRA gli avevano indicato il GUTTADAURO come "uomo d'onore", al quale potersi rivolgere in caso di necessità di prestazioni sanitarie.

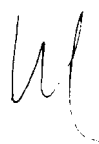
Le dichiarazioni di SINAGRA avevano trovato riscontro (non nel fatto, erroneamente presupposto anche dai primi

giudici, che l'imputato fosse il genero di Ignazio GRECO, proprietario della villa di Corso dei Mille, di cui si è detto nel par. 10.170, ma) essenzialmente nelle implicite ammissioni dello stesso imputato, il quale non aveva fatto mistero delle sue frequenti visite a Filippo MARCHESE (con il quale - a suo dire - era divenuto amico dopo una casuale visita ambulatoriale), ai suoi familiari, e perfino agli altri associati della cosca, sia pure giustificate sul piano dei rapporti professionali (come accade spesso, destinati a creare anche familiarità e conoscenza).

Ma i primi giudici avevano concluso, formulando il dubbio di cui si è detto, rilevando che le accuse del "pentito" non avessero trovato ulteriore, adeguato, riscontro nelle deposizioni di altri collaboratori.

Di guisa che le proteste del pubblico ministero, il quale ha rilevato come a quelle acquisizioni, già sotto certi aspetti chiaramente indizianti dell'appartenenza al sodalizio mafioso, si fossero comunque aggiunte altre ed univoche risultanze (come appunto le rivelazioni di MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha ricordato che il GUTTADAURO era addirittura il "consigliere" della "famiglia" di Roccella), potrebbero pure prospettarsi meritevoli di particolare attenzione.

Ed in realtà non può negarsi come un notevole peso probatorio assumano, nel contesto complessivo, le risultanze acquisite al processo. Laddove (al di là delle più o meno fragili giustificazioni) il possesso delle utenze telefoniche di diversi associati di grosso spessore mafioso



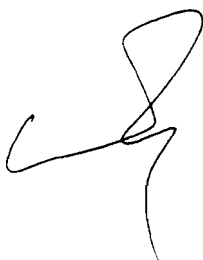
(Filippo MARCHESE, Salvatore GRECO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Cosimo RACCUGLIA: ff.012923 segg.), probabilmente in se stesso poco significativo, diviene eloquente se riferito agli atteggiamenti confidenziali (riferiti da SINAGRA e sostanzialmente non negati) tra il "super-latitante" Filippo MARCHESE ed il medico che lo va a visitare (ed a passeggiare con lui sottobraccio); e può assumere un tono perfino decisivo, se correlato al fatto che quest'ultimo, come raccontato dallo stesso GUTTADAURO (ff.014174 segg.- 012701 segg.- 239370 segg.- 438522 segg.), era un medico ospedaliero a tempo pieno ma che ciò nonostante si recava (ed evidentemente mai per malattie invalidanti) a fare numerose visite al "boss" e a tutti i suoi parenti, a casa loro.

Potrebbe, forse, divenire decisiva anche la disponibilità della villa (e della macchina ivi conservata) di corso dei Mille n.1317 (di cui si è parlato nel richiamato par.10.170) appartenente in parte al suocero defunto ed in parte allo zio della moglie (e non suocero, come erroneamente ritenuto) Ignazio GRECO, di sicuro spessore mafioso (specie considerati i delitti che in quei luoghi venivano consumati); perchè questo dato finirebbe con l'offrire la giusta spiegazione dell'amicizia intima con gli uomini della cosca (al di là delle inverosimili versioni di rapporti di amicizia e di familiarità nati per caso, significativamente con diversi mafiosi, ogni volta sempre per visite ospedaliere di costoro).

Ma questa corte, nella valutazione delle prove,

ritiene non adeguatamente superato il dubbio già espresso dai primi giudici, i quali avevano comunque pronunciato un'assoluzione sul rilievo della ritenuta incompletezza dei dati indiziari; ed il margine, tuttora residuo, di dubbio attiene alla frammista qualità di medico che, pur nel dispregio di regole deontologiche o morali, potrebbe giustificare familiarità e premure verso i criminali, anche senza - ipoteticamente - un organico inserimento nella cosca (e le chiamate in correità dei "pentiti" potrebbero essere giustificate dalla medesima erronea valutazione dei dati storici e di relazione percepiti).

La formula va comunque adeguata alle nuove regole processuali.



962398

- 2860 -

962398

10.176 IERNA Michele - La posizione di questo imputato
é stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

10.177. IERNA Salvatore - La posizione di questo imputato é stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.

10.178. IGNOTO Francesco - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ed ha chiesto l'assoluzione con formula piena.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, sul rilievo che il reato fosse stato provato dalle dichiarazioni di CONTORNO.

Il procuratore generale, la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Ed in effetti, in esito alla discussione dibattimentale, tali conclusioni devono essere accolte.

Infatti, dell'imputato aveva solo parlato Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva indicato quale componente della "famiglia" di Ciaculli, riconoscendolo in fotografia (ff.456532 - 456604 - 456674).

Assolto perchè mancavano riscontri alle dichiarazioni di CONTORNO (e non già, per vero, come riduttivamente addotto dal procuratore generale, perchè costui non ne avesse ricordato la professione di medico), l'imputato non può ritenersi accertatamente affiliato, proprio perchè i riscontri sono stati anzi di segno contrario, nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore".

In queste condizioni è manifesto che l'indicazione del
CONTORNO appare debolissima, sicchè l'imputato va assolto
con la formula unica ora possibile (non aver commesso il
fatto).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a horizontal stroke, and then a series of downward and upward strokes forming a stylized '3' or 'g' shape.A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a horizontal stroke across the middle.

10.179. INCHIAPPA Giovan Battista. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale, proponendo appello, ha dedotto a sua volta l'esiguità della pena inflitta.

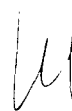
Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione, che non possono essere condivise le statuizioni adottate dai primi giudici, i quali avevano fondato il loro convincimento, per desumere l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, sul fatto che costui nel gennaio del 1982 era stato tratto in arresto nella zona di Brancaccio insieme a Giuseppe MARCHESE e a Francesco SPADARO a bordo di un'autovettura, nella quale erano state rinvenute armi da sparo con matricola abrasa (f.030382).

Per vero, il quadro probatorio era stato ulteriormente definito, non solo attraverso le incongruenze e le

contraddizioni nelle quali erano caduti gli interessati circa le ragioni, casuali o meno, di quella contestuale sortita (in realtà, non significative se non di un sotteso contenuto illecito del contesto, peraltro evidente per la flagranza di reato di porto d'armi illegale), ma anche in base alla individuazione dei rapporti intrattenuti dall'INCHIAPPA con vari personaggi delle cosche, anche attraverso una società, "La Siciliana" s.n.c., che aveva effettuati lavori a favore di imprese mafiose.

Orbene, sarà pure plausibile la proposizione accusatoria quando intravede, al di là dei fatti obiettivi teoricamente acquisiti, una carica sintomatica ulteriore, posto che una comitiva di quel genere, composta da altri due sicari, di sicuro spessore criminale, ed armata di tutto punto (e con armi dalla matricola abrasa, che non si portano certo in giro senza nessun motivo, per di più in piena guerra di mafia), non può che avere avuto uno specifico programma operativo delittuoso; nonchè considerato che, in effetti, dell'INCHIAPPA può pure individuarsi un qualificato inserimento nell'ambiente criminale, altrimenti impossibile, anche per via delle relazioni di affari intrattenute.

Ma non può dubitarsi (a parte le condanne separatamente inflitte per i fatti delittuosi specifici) che l'adesione ad un programma associativo (come a quello del sodalizio oggetto di questo processo) implica un ben più definito atteggiamento, che trascende le singole attività delittuose (le quali, infatti, possono pure essere occasionali o costituire il momento iniziale della



progressione di affiliazione) per proiettarsi in una serie indefinita di crimini (che, sul piano probatorio, dovrebbe quanto meno cogliersi attraverso la reiterazione dei comportamenti criminosi); ovvero che può essere desunto da un fatto di adesione ad un sodalizio che esponga a potenziali imprese delittuose se e quando richieste dai consociati (nei termini altre volte sperimentati nel processo), ma in questo caso grazie ad un supporto probatorio qualificato ed univoco. Laddove, invece, l'odierno imputato non é stato oggetto di alcune chiamate in correità da parte dei collaboratori di estrazione mafiosa (fino a MARINO MANNOIA, che ha anzi escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore").

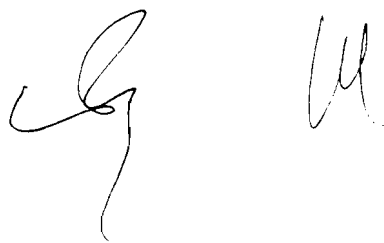
La formula va tuttavia adeguata ai nuovi criteri processuali.

10.180. INGRASSIA Ignazio. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, deducendo la equivocità e la insufficienza delle risultanze probatorie.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello in ordine ai capi 1 e 10, rilevando che il CONTORNO lo aveva indicato quale componente della famiglia mafiosa di Ciaculli; e che anche Stefano CALZETTA lo aveva definito come "soldato buono" legato ai PULLARA', e che aveva preso il posto del padre, ormai vecchio.

Analoghe doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto, come in via generale, l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni di stupefacenti, nonchè l'errata applicazione della continuazione tra il reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'S' shape. The second signature is a more complex, cursive 'M' or 'U' shape.

Osserva, ciò premesso, la corte che, ferma restando la statuizione di primi giudici in ordine all'accertata sussistenza delle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, vanno altresì accolte le doglianze del pubblico ministero.

La corte di primo grado aveva infatti ricavato il convincimento circa il sicuro coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione del traffico di stupefacenti, in primo luogo, dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ricordato che l'INGRASSIA, assieme al padre Andrea (entrambi affiliati mafiosi), si occupava del traffico della droga in collegamento con i PULLARA' ed i PRESTIFILIPPO (f.456674).

Erano stati inoltre individuati numerosi assegni, alcuni anche di notevole entità, provenienti da negoziazioni con noti personaggi operanti nel traffico di droga.

A parte alcuni rapporti cartolari di secondario rilievo indiziario (come l'assegno da lire 2.200.000 emesso dal Giovan Battista PULLARA', quello di lire 2.000.000 emesso da Giovanni BONTATE, ed infine quello di lire 1.500.000 emesso dall'INGRASSIA il 14 marzo 1979 a favore di Giovanni PULLARA'), era stato nel quadro delle indagini concernenti la vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti facente capo a Tommaso SPADARO (infra, par.10.336) che era emerso che l'INGRASSIA aveva incassato due assegni circolari da lire 20 milioni ciascuno; e tali assegni erano proprio quelli provenienti da una partita di titoli per complessive lire 500 milioni, la cui emissione era stata richiesta da Antonietta SAMPINO, la quale aveva operato su libretti bancari di sicura pertinenza dello

SPADARO (secondo risultanze non oggetto di alcuna perplessità).

Significativamente, peraltro, alla ricerca degli altri destinatari degli assegni di questo gruppo, erano emerse negoziazioni alle quali erano stati interessati personaggi come Giacomo GRADO, Salvatore PRIOLO, Giovanni OLIVERI, Gaetano TINNIRELLO, Salvatore GRECO, padre di Giovannello GRECO, Giovanni PRESTIFILIPPO, Pietro BISCONTI ed altri, tutti operanti - secondo l'accusa - nel traffico della droga (di guisa che la relativa operazione bancaria costituiva con certezza la distribuzione di proventi del traffico medesimo).

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici non avevano ritenuto raggiunta la piena prova della responsabilità dell'imputato, osservando che era pur vero che CONTORNO (f.456537) aveva indicato l'imputato quale componente, assieme al padre, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, e che CALZETTA aveva riferito (f.221042) che lo stesso era un "soldato buono" molto legato ai PULLARA', elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa, nell'ambito della quale avrebbe preso il posto del padre Andrea INGRASSIA, ormai vecchio; ma era pur vero che, in mancanza di ulteriori specifiche acquisizioni, non poteva rilevarsi con certezza l'organico inserimento dell'imputato nella organizzazione mafiosa "cosa nostra".

Per vero, procedendo da queste ultime imputazioni, non è dato comprendere le ragioni che avrebbero indotto la

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

corte di primo grado a disattendere le rivelazioni di CONTORNO e di CALZETTA; tanto che le stesse proposizioni difensive si sono concentrate nella considerazione della contraddittoria indicazione di appartenenza alle fazioni associative (l'una, appunto, la "famiglia" di Ciaculli; l'altra, presumibilmente quella di Santa Maria di Gesù, quale era quella di PULLARA').

Ma non puo' sottacersi della debolezza di questa obiezione (nonche' della perplessita' sottesa alla decisione di primo grado, se tale era stata la base del dubbio espresso da quei giudici), sia perche' non occorrono specifici riferimenti probatori per sorreggere la considerazione che la contingente aggregazione in quelle cellule operative, che erano le "famiglie" (a loro volta raggruppate in "mandamenti" nell'ambito della provincia), non costituiva che un fatto di scelta collegata a varie evenienze contingenti; sia perche', comunque, l'erronea indicazione (o informazione, o rappresentazione di un ricordo soggettivamente impresso) da parte di un collaboratore non puo' svalutare, per questo solo, la fonte; sia, infine, ma soprattutto, perche' CALZETTA non aveva indicato alcuna affiliazione ma un rapporto di amicizia con PULLARA'; onde se contraddizione poteva nella specie esservi, essa non era da porre nei termini ridetti, ma in altri e diversi. Dei quali infatti ha preso spunto l'attenta difesa, specie quando sono intervenute le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'INGRASSIA (ricordandone il nomignolo di "boia cani") come affiliato

alla "famiglia" di Ciaculli, ricordando che il padre era aggregato a quella di Corso dei Mille (in una soluzione giudicata dalla difesa di compromesso perche' diretta a "salvare" l'impianto accusatorio): "famiglia", questa, alla quale lo ha attribuito CALDERONE", che ha - a sua volta - diffusamente confermato le accuse contro l'INGRASSIA.

Ma ogni speculazione dialettica, sul punto cede - come si diceva - di fronte alla evidente inconsistenza di un preciso riferimento aggregativo; e diviene ancor piu' debole se pretende di ricavare argomenti di dubbio dalla asserita tradizione familiare di appartenenza alle singole fazioni (laddove il processo, al contrario, dimostra ben piu' gravi e profonde divaricazioni tra parenti oltre che una naturale scelta di diverse famiglie da parte di fratelli, padre e figlio, e cosi' via, in dipendenza di particolari ragioni).

La verita' e' che ogni deduzione critica viene, nei fatti, superata dalla spiegazione, eloquente e decisiva, di MARINO MANNOIA, il quale (anche all'udienza del 5 gennaio 1990), ha chiarito che questo imputato era stato "combinato" nella "famiglia" di MICHELE GRECO, cioe' di Ciaculli, perche' quella di Corso dei Mille a quel tempo (nel 1977, come aveva detto a pagina 70 delle dichiarazioni istruttorie) era sciolta. E difatti tanto era avvenuto anche per ANTONINO MARCHESE (di sicura appartenenza al clan di Corso dei Mille: in ogni caso, ricadente nello stesso "mandamento" di Ciaculli).

Peraltro, che i riferimenti colpiscano proprio la persona dell'imputato non puo' essere oggetto di



perplessita' (tale non potendo essere, in ogni caso l'eventuale erroneo riferimento che l'imputato - fuggito in definitiva latitanza in America - avesse sposato una parente); proprio perche', il diminutivo ripetuto (anche da CALDERONE: pagg. 44 e segg. dich. istr.) e soprattutto il riconoscimento fotografico non possono lasciare dubbi (CALDERONE ha perfino riconosciuto in fotografia l'abitazione dell'INGRASSIA, da lui descritta non solo nella ubicazione ma anche nei particolari esteriori: pagg. 586 e segg., 671, 857 dich. istr.).

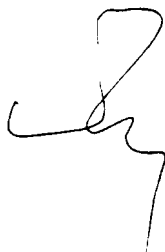
La recuperata certezza processuale in ordine alla affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso corrisponde ad un ulteriore rafforzamento della prova in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Perche' non soltanto CALDERONE ha ricordato, come si e' detto, che questo ragazzo era una attivissima pedina della cosca palermitana (che lui addirittura sospettava che fosse stato impiegato per l'uccisione di suo fratello, ricavando questo dubbio da uno strano atteggiamento di Benedetto SANTAPAOLA che lo aveva "fulminato" con gli occhi quando l'INGRASSIA si era lasciato sfuggire un compromettente riferimento al luogo dove quel delitto era avvenuto: pag. 45 dich. istr.), con questo dimostrando quella attiva presenza in un periodo di gravi fermenti ai margini anche dei traffici di stupefacenti; ma soprattutto MARINO MANNOIA ha raccontato come l'odierno imputato avesse appunto partecipato ad operazioni di sbarco di (sigarette e) droga nel quadro dell'organizzazione facente capo a TOMMASO SPADARO (pagg.

140 e segg. dich. istr.). Laddove, non puo' sfuggire la singolare concordanza con le acquisizioni bancarie messe in luce gia' in primo grado (e che, come si e' detto, avevano offerto i piu' grossi dati indiziari proprio con riferimento a questo gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti).

Quanto alla determinazione della pena, in relazione ai criteri in linea di massima utilizzati nel processo (in gran parte, secondo le linee tracciate dai primi giudici e spesso non oggetto di doglianza da parte del pubblico ministero), si ritiene adeguata la pena di anni 6 di reclusione per il reato di quell'articolo 416-bis c.p., come specificato nelle linee generali di cui alla parte IV (p.b. anni 4 + aggr. 1/2).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 35 milioni di multa (p.b. art. 74 = a.5 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv.).

Le misure di sicurezza sono imposte entrambe dalla particolare pericolosita' sociale dell'imputato.



10.181. INSINNA Loreto. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

10.182. LABRUZZO Mario. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado colpevole dei reati di associazione per delinquere contestatigli (artt.416 e 416-bis c.p.) e condannato alle pene di legge.

Contro la relativa statuizione ha proposto appello lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione sul rilievo della inattendibilita' delle acquisizioni probatorie.

Al dibattimento, il procuratore generale, la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non puo' essere condivisa.

Secondo la corte di primo grado, infatti, il LABRUZZO sarebbe accertatamente inserito nell'associazione mafiosa di cui si occupa il processo, perche' le accuse di Stefano CALZETTA, il quale aveva riferito che costui "controllava", insieme a Giuseppe GAMBINO, la zona di piazza Guadagna in una posizione di contiguita' con la famiglia degli ZANCA (e venendo quindi in contatto con altri sicuri affiliati), avrebbero trovato riscontro nelle pregresse rivelazioni di Leonardo VITALE (il piu' antico "pentito" al quale, come e' noto, non era stato dato credito prima che venisse soppresso), di coerente tenore.

Ma queste risultanze, a giudizio della corte, non sono

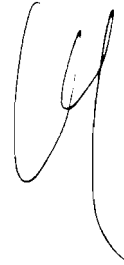


tali da attestare la certa responsabilita' dell'imputato, ove si ponga mente allo stesso tenore formale delle rivelazioni esaminate, nella quali il LABRUZZO non viene descritto che come un personaggio secondario gravitante attorno ad altri soggetti affiliati. Che poi l'imputato, in queste occasioni di frequentazioni si dedicasse ad attivita' illecite o si muovesse all'ombra di quelle persone magari per trarne precarie risorse di sopravvivenza (conclusioni astrattamente ricavabili dai comportamenti descritti), non puo' tuttavia univocamente implicare che lo stesso fosse stato chiamato a far parte organica dell'associazione criminosa.

La riprova del fatto che quei comportamenti, cosi' come descritti da CALZETTA e VITALE, non fossero tali da comportare necessariamente la effettiva partecipazione del LABRUZZO alla struttura dell'associazione, e' offerta infatti dalle altre risultanze processuali, laddove altri "pentiti" (e di spessore certamente piu' incisivo, tale da comportare un migliore livello informativo) hanno dal canto loro escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore". CONTORNO, in particolare, ha riferito che l'imputato altro non era che un "bonaccione", coinvolto nelle vicende giudiziarie solo per le abituali compagnie; e MARINO MANNOIA ha confermato la non affiliazione del LABRUZZO, precisando peraltro, al dibattimento di appello, che si trattava di persona da lui personalmente ben conosciuta.

L'insanabile contrasto fra le risultanze acquisite non puo' che implicare un esito del giudizio in senso favorevole

all'imputato il quale, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere dunque assolto con la formula imposta dal nuovo
modello rituale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' or 'V' shape with a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.

10.183. LA MANTIA Gaspare. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa aveva trovato giustificazione nelle rivelazioni di CONTORNO, parzialmente riscontrate dalle ammissioni dell'imputato sui rapporti con il predetto e altri soggetti gravitanti nell'organizzazione.

10.184. LA MANTIA Matteo. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione di motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronunzia dei primi giudici era fondata sulle rivelazioni di CONTORNO, scarsamente suffragata dalle altre risultanze processuali, residuando solo l'ammissione dell'imputato circa la conoscenza del predetto.



10.185. LA MANTIA Salvatore. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa si basava esclusivamente sulle propalazioni di CONTORNO, solo parzialmente confortate dalle ammissioni dell'imputato sulla vecchia conoscenza del predetto.

962419

10.186. LA MOLINARA Guerino. - L'imputato é stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello deducendo di essere estraneo a vicende di traffico, essendosi limitato ad effettuare un viaggio turistico da Palermo a Bangkok interamente organizzato da un'agenzia di viaggi; in subordine l'insufficienza di prove (oggi parificata alla mancanza) e dolendosi, infine, della misura della pena e della sottoposizione alla libertà vigilata.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno dedotto l'esiguità della pena, oltre che l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le censure difensive contro la sentenza impugnata appaiono del tutto inconsistenti.

Richiamandosi quanto si é detto (supra, par.10.3) a proposito di Michele ABBENANTE, é d'uopo ricordare che il LA

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Lg' and the initials 'A'.

962420

MOLINARA era stato individuato nell'organizzazione di trafficanti internazionali di stupefacenti coordinata da Gaspare MUTOLO, spalleggiato dai catanesi, come colui che aveva eseguito, appunto assieme all'ABBENANTE, i viaggi in Thailandia per l'approvvigionamento della droga.

Poichè il fatto storico (in quanto documentalmente accertato, non può essere e dunque) non è oggetto di contestazione, le proposizioni difensive, coerenti alle giustificazioni date dall'imputato, si sono accentrate nella eventualità che il viaggio a Bangkok altro non potesse essere (magari come mera ipotesi) che un viaggio turistico.

Se non che era stato accertato che l'odierno imputato si era sicuramente recato in Thailandia con l'ABBENANTE, con il quale aveva infatti preso alloggio nello stesso albergo e nella stessa camera (f.077675), dopo avere occupato due posti affiancati nello stesso aereo (f.077613), i cui biglietti, almeno nella tratta Palermo-Milano, avevano numeri progressivi (ff.077704 segg.).

E tutto questo suggerisce eloquenti coincidenze, che non possono connotarsi di alcun dubbio sul fatto di un abbinamento casuale di partecipanti ad una gita turistica (e difatti, il direttore dell'agenzia di viaggi, Giovanni LA CORTE, aveva concluso che comunque entrambi avevano acquistato i biglietti presso di loro: f.080083).

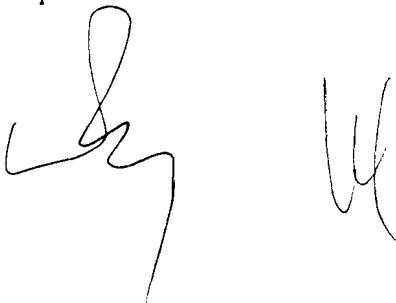
Peraltro, il dato esaminato, già esaustivo di un sicuro accordo con l'ABBENANTE, era stato completato, oltre ogni ragionevole perplessità, dal fatto che il LA MOLINARA era stato poi ospite in un albergo di Mondello, a Palermo, e

cioè nello stesso albergo in cui - secondo pacifiche risultanze - era andato a trovarlo Giovanni MUTOLO (il quale aveva ammesso il fatto, precisando che la visita a Palermo era destinata al fratello Gaspare, in quel momento detenuto).

Di tal che esattamente apodittiche appaiono (non le puntuali e diffuse motivazione dei primi giudici, ma) le stesse censure difensive quando affermano la mancanza di univoci elementi implicanti la collaborazione operativa dell'imputato rispetto all'ABBENANTE e all'organizzazione del MUTOLO.

La misura della pena, in relazione alla personalità di questo imputato (certamente non meritevole di alcuna attenuante o di alcun beneficio), appare tuttavia adeguata ai fatti; onde va pure disattesa la censura del pubblico ministero.

Consegue la condanna alle spese.



10.187. LA ROSA Angelo. - L'imputato e' stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli (capi 1 e 10) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica chiedendone la condanna in base agli elementi di prova acquisiti, giudicati idonei a dimostrare la di lui appartenenza all'organizzazione mafiosa.

L'imputato, a sua volta, ha proposto appello dolendosi della formula dubitativa.

Il p.g., la cui impugnazione non è stata seguita da motivi in questa dibattimento, ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che a carico del LA ROSA erano stati in effetti acquisiti elementi di prova forniti di un certo valore indiziante. Sul conto dello stesso, infatti, Salvatore CONTORNO aveva riferito che lo stesso era affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, tanto che lui stesso aveva avuto occasione di incontrarlo nella villa di Michele GRECO, dove si era recato a bordo di un'autovettura "Alfa Romeo Giulia" targata "Latina".

A conforto di queste rivelazioni, si era osservato (e si e' dedotto da parte del pubblico ministero appellante nelle questioni tuttavia abbandonate dal procuratore generale) che, a parte la fondatezza del riferimento di CONTORNO circa il possesso dell'auto indicata, il suo numero

di telefono era stato rinvenuto fra le carte sequestrate a Francesco GRECO ed a Giuseppe INGRASSIA. Egli, inoltre, aveva negoziato un assegno di £.25 milioni, emesso da Domenico FEDERICO.

Ora (a parte solo il rilievo che nulla puo' inferirsi sul conto di Francesco GRECO che, pur raggiunto da consistenti indizi, e' stato assolto dagli stessi reati associativi senza che sia stata proposta impugnazione), si osserva che in realta' tali elementi di prova assumono un valore indiziante di notevole portata, specie a fronte delle giustificazioni addotte dall'imputato in merito all'assegno del FEDERICO (che sarebbe stata la restituzione di un acconto di prezzo in dipendenza di un preliminare di compravendita, tuttavia non dimostrato): la frequenza della villa di Michele GRECO e i non del tutto chiari rapporti con gli altri personaggi citati (tanto da essere stato notato dal CONTORNO in base al sicuro riferimento dell'auto targata "LT") non nascondono la loro possibile valenza. Ma, a giudizio della corte, va condiviso il punto di vista del procuratore generale, sulla base della considerazione che i detti elementi indiziari, seppure gravi, non appaiono tuttavia concordanti verso l'univoca conclusione dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso; laddove e' pure possibile (ed e' proprio tale possibilita' che connota di non univocita' gli indizi) che il LA ROSA abbia solo intrattenuto marginali rapporti di contiguita' o di mera conoscenza personale, senza prendere parte del comune programma associativo.



Pertanto, pur modificandosi la formula nei termini
imposti dal nuovo sistema processuale, va ritenuto
sussistente il dubbio sulla responsabilit  dell'imputato.

962425

10.188. LA ROSA Antonino - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto ed il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale pronuncia preliminare di inammissibilità).

Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione con ampia formula da tutte le imputazioni, deducendo di essere stato solo un dipendente della "D.A.S.", azienda dei fratelli GRECO di Ciaculli, e di avere detenuto le chiavi di accesso della tenuta "Favarella" nonchè i documenti e le scritture contabili, oltre che negoziato assegni, solo per la corrispondente mansione lavorativa.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nelle deduzioni esposte in sede di gravame.

E tali prospettive difensive, secondo il giudizio di questa corte, in esito alla discussione dibattimentale, possono trovare accoglimento, almeno nei limiti di un consistente dubbio circa l'effettivo inserimento del LA ROSA

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962426

nel sodalizio mafioso.

Infatti, l'impianto accusatorio era stato basato sul fatto che il 17 gennaio 1983 l'imputato era stato trovato in possesso, nel corso di una operazione di polizia, di una copiosa documentazione riguardante le aziende e le attività economiche facenti capo ai GRECO ed ai PRESTIFILIPPO, oltre che di numerose chiavi delle quali alcune, come da lui stesso ammesso, relative a lucchetti e cancelli installati nella zona di Ciaculli (di guisa che se ne era supposto un ruolo fiduciario esulante da un mero rapporto di subordinazione di lavoro).

Quanto, in particolare, al possesso delle chiavi si era rilevato (con un notevole costrutto logico) che, secondo le risultanze processuali e specificamente secondo le rivelazioni di CONTORNO (f.456691), tutta la zona di Ciaculli era intessuta da una fitta rete di strade interne, servite da cancelli apposti nelle posizioni strategiche, per impedire l'accesso agli estranei, e peraltro venivano sostituite in occasione di arresto di latitanti in possesso delle chiavi medesime (come era appunto avvenuto dopo l'arresto di Giovanni FICI: f.410763 segg. - 410834).

Il LA ROSA, inoltre, era risultato adibito alla gestione amministrativa della Cooperativa "Favarella" dei fratelli Michele e Salvatore GRECO (ritenuta un'attività di paravento per una formale immagine di legalità), in una specie di ruolo fiduciario che lo elevava a sospetto.

Coerentemente, infatti, dagli accertamenti bancari era emerso che era stato proprio lui a compiere moltissime

962427

operazioni per conto dei GRECO, PRESTIFILIPPO, e di altri.

Peraltro, in una agenda trovata in possesso del LA ROSA, erano stati rinvenuti alcuni appunti di chimica, che si era creduto fossero riferibili al processo di trasformazione della morfina base in eroina e, in singolare sintonia, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, erano stati trovati due alambicchi. In sede poi di perquisizione presso gli uffici della "D.A.S. - Derivati Agrumi Siciliani", alla quale era interessata la famiglia GRECO, erano stati rinvenuti due fogli dattiloscritti (ff.410590 segg.) che erano risultato gli originali dai quali il LA ROSA aveva ricavato gli appunti medesimi. Lo stesso imputato aveva ammesso (f.000220) che gli stessi erano relativi ad un tentativo, non riuscito, da lui posto in essere di trasformare la morfina in eroina, precisando subito dopo (f.000241 segg.) che però quegli appunti erano stati da lui copiati da un libro di scuola superiore per ottemperare alla richiesta di un professore che aveva invitato gli studenti ad effettuare una ricerca (assunto, ovviamente, smentito dal docente da lui indicato: ff.000256 segg.). E comunque nel processo si era accertato che le annotazioni in questione corrispondevano scarsamente ad un procedimento veramente efficiente di trasformazione della morfina.

Orbene, prescindendo dal valore sintomatico di questi ultimi dati, ovviamente afferenti alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (per le quali non è stata proposta impugnazione contro l'assoluzione dubitativa,



che va ad ogni modo adeguata al nuovo regime processuale), e pertanto neppure suscettibili di alcun giustificato approfondimento, la corte osserva che, invece, proprio l'imputazione connessa all'affiliazione al sodalizio mafioso risulta più offuscata da un dubbio di fondo, non superabile in base alle prove acquisite nel processo.,

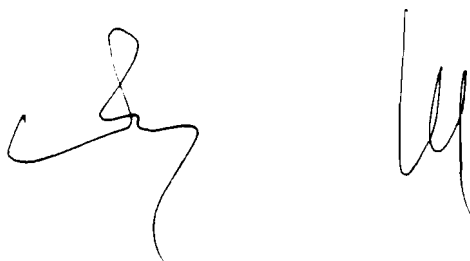
Difatti, ciò che rende sicuramente ambigua la posizione di questo imputato (il cui totale coinvolgimento negli "affari" del GRECO - PRESTIFILIPPO non può essere, come non é, oggetto di discussione) è la sua posizione di lavoratore subordinato, la quale avrebbe potuto, da sola, giustificare l'intero complesso delle attività da lui svolte nell'ambito delle strutture imprenditoriali di quei soggetti. Le quali, per quanto si voglia discutere (e certo fondatamente) della loro reale natura di paravento legale di persone alla ricerca di una immagine ufficiale di inserimento sociale, erano comunque esattamente corrispondenti ad una attività realmente esercitata nelle tenute di Favarella.

E l'obiezione, che potrebbe ricavarsi dalla prospettiva accusatoria, secondo cui, per l'intima compenetrazione nei meccanismi amministrativi, il LA ROSA non potesse che conoscere anche le verità retrostanti, per quanto pertinente e certamente basata su valutazioni empiriche affatto apprezzabili, non calzerebbe comunque - e con univoco rigore logico - nei profili giuridico-penali, posto che una ubbidiente condizione subordinata non dovrebbe implicare, in sè sola, una volontaria collaborazione nelle

attività criminali non emergenti dalla formale gestione della società (né e' configurabile il dovere di denuncia da parte di un dipendente, come il LA ROSA, che per esempio avesse avuto cognizione delle sottostanti vocazioni delittuose dei propri datori di lavoro).

Ne', infine, puo' connotare in senso negativo (piu' di quanto non avrebbe offerto indicazioni circa le imputazioni non devolute a questa corte) il possesso degli appunti (ancorche', magari, privi di rigore scientifico) concernenti la trasformazione della morfina in eroina. Perche' una simile operazione probatoria finirebbe con il far refluire i relativi sospetti in un contesto accusatorio di ben diversa portata materiale e giuridica (come e' dimostrato dal fatto, qui ipotizzato per mera esigenza dialettica, che il LA ROSA avrebbe potuto essere un aspirante trafficante di droga, pur restando al di fuori degli schemi organizzativi del sodalizio mafioso).

Il dubbio (reso vieppiu' consistente dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che questo imputato fosse un "uomo d'onore"), cosi' valutato da questa corte, impone la formula assolutoria.



962430

10.189. LA ROSA Giovanni - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono di un anno; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, tenuto conto della inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Infatti, il LA ROSA era stato indicato da CONTORNO quale "uomo d'onore" e "capo-decina" della "famiglia" mafiosa di Ciaculli (ff.456609 segg., 456618-456625-456688).

Tale rivelazione aveva poi trovato obiettivo riscontro in un singolare episodio descritto dai carabinieri con un rapporto del 12 novembre 1983 (ff.000917 segg.). Infatti, l'11 novembre 1983 era stato riconosciuto Giovanni FICI (il

famoso "braccio destro" di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") a bordo di un'autovettura "Ford Fiesta" che transitava nella zona di Villabate, e dalla quale si era lanciato fuori il FICI cercando riparo in un vicino negozio, dove era stato però arrestato, consentendo agli altri di dileguarsi. Costui aveva dichiarato di non conoscere la persona alla guida dell'autovettura, alla quale a suo dire aveva chiesto un passaggio per recarsi a Villabate per ritirare una sua autovettura presso un'officina. Il titolare di questa (ff.000947 segg.) aveva riferito che l'autovettura del FICI gli era stata portata giorni prima al traino di una "Ford Fiesta" (cioè dello stesso tipo di quella avvistata dai carabinieri) condotta da tale LA ROSA, riconosciuto in fotografia nell'odierno imputato.

Peraltro il FICI, prima dell'arresto, aveva tentato di disfarsi di un borsello, all'interno del quale erano contenuti armi, chiavi ed alcuni foglietti con appunti manoscritti di recapiti telefonici in codice (ff.410670 segg.). Nel borsello si era altresì rinvenuto un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli d'ingresso di proprietà della zona di Ciaculli (delle quali si è parlato in altre sedi); ma il fatto più significativo non era stato solo che i verbalizzanti avevano constatato (f.000928) che talune delle serrature erano state sostituite (e difatti il CONTORNO avrebbe rivelato, come si è detto, che tale sostituzione avveniva proprio in coincidenza dell'arresto di latitanti: f.456691); ma anche che lo stesso LA ROSA, in sede di arresto, era stato trovato



in possesso di numerose chiavi, alcune delle quali del tutto identiche a quelle del FICI (ff.411915 segg.-495179 segg.).

Ora, non può dubitarsi che alla luce di queste risultanze del tutto giustificata sia la certezza acquisita dai primi giudici sul fatto che effettivamente il LA ROSA fosse il personaggio descritto dal "pentito"; laddove non è utile sottilizzare circa gli specifici accertamenti (esperiti o non esperiti) circa i cancelli e le serrature effettivamente chiusi da quelle chiavi (fino a questo dibattimento di appello l'imputato ha infatti sostenuto che esse aprivano le sue proprietà), una volta attestata in modo incontestato, la corrispondenza con quelle del FICI, incaricato del controllo della zona da parte di quello "scarpuzzedda" che (specie dopo l'attentato da lui subito: v. par. 6.1 e 6.23) era rimasto assillato dall'idea di "ripulire" e controllare il territorio di Ciaculli, epurandolo da chiunque non fosse apparso massimamente affidabile (onde il cosiddetto "esodo da Ciaculli", di cui al par. 9.28). In realtà basta guardare il verbale di sequestro di quelle chiavi (con ciascuna un'etichetta indicante una località diversa) per rendersi conto, come correttamente motivato dai primi giudici, che non si trattasse di chiavi personali (ff.495179 segg.).

La stessa volontaria condotta del FICI di darsi in mano alle forze dell'ordine per "coprire" la fuga di altri, tra i quali il LA ROSA, conferma poi in modo eloquente il ruolo da "capo-decina" da costui rivestito, in relazione (anche) al quale era infatti doveroso che il "soldato" si

sacrificasse.

E la conferma più eloquente è scaturita poi dalle acquisizioni sopravvenute in questo dibattimento di appello, allorquando MARINO MANNOIA ha ribadito (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il LA ROSA era stato fatto, proprio da Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", "capo-decina" di Ciaculli.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi otto di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece



962434

certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.190. LAURICELLA Calogero - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), con formula piena.

In ordine a tale ultima pronuncia ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che il LAURICELLA era coinvolto nelle attività illecite della cosiddetta "faction" CATALANO, composta da persone organicamente inserite nel sodalizio mafioso, come era risultato dalle indagini della polizia americana.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo, nonché l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato infine ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Tutto ciò premesso, si osserva che nessuna accusa resiste al vaglio di questa corte.

Per vero il LAURICELLA era stato coinvolto in un vasto



traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America (noto come "pizza connection") facente capo alla cosiddetta "CATALANO faction". Nell'affidavit dell'agente Charles J. ROONEY, il LAURICELLA era stato indicato come coinvolto nelle attività concernenti il traffico medesimo; egli, originario di Cinisi e gestore a New York della "LAURICELLA Corredi", era risultato coinvolto in un episodio concernente l'acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina eseguito da un agente "sotto copertura" della DEA, Steven HOPSON, il quale aveva appunto contattato a questo scopo Benedetto ZITO (par. 10.387). Costui aveva fatto da intermediario, fra l'agente "sotto copertura" ed altri membri della medesima fazione, per una fornitura di droga di un valore di circa 110 mila dollari, e che era avvenuta attraverso una serie di passaggi intermedi (Gaetano MAZZARA, che è cugino del LAURICELLA, aveva consegnato a Giuseppe GANCI un sacchetto contenente l'eroina che lo ZITO aveva poi consegnato all'agente "sotto-copertura", recandosi subito dopo presso l'abitazione del LAURICELLA).

Peraltro un biglietto da visita dello stesso LAURICELLA era stato ritrovato proprio nella documentazione sequestrata a Francesco CASTRONOVO (altro soggetto coinvolto in quell'organizzazione).

La tesi difensiva, alla quale questa corte attribuisce buon credito, quanto meno sul piano di un possibile dubbio sulla responsabilità dell'imputato, si è incentrata su una duplice considerazione: da una parte, che contro il LAURICELLA (a differenza di tutti gli altri imputati

dell'inchiesta di "pizza connection") non era stato iniziato procedimento penale negli U.S.A.; dall'altra, nel merito, che il dato sicuramente significativo sul piano oggettivo era che il MAZZARA si era recato a casa sua dopo la consegna della droga e tanto non poteva ancora significare che l'imputato facesse parte dell'organizzazione, invece di essere - per esempio - soltanto un amico di quegli altri trafficanti (imputati, questi, la cui posizione è stata separata perchè illegittimamente processati mentre erano detenuti negli U.S.A.: v. par. 2.3).

Il primo argomento è stato contrastato dall'accusa sul rilievo che l'ordinamento statunitense (a differenza di quelli che prevedono l'obbligatorietà dell'azione penale) consente che contro imputati, per esempio collaboratori, non si inizi procedimento (di guisa che le comunicazioni della procura di New York, sul fatto che le accuse non avevano avuto seguito, andassero intese come mera scelta di politica giudiziaria e non già come accertamento negativo). Ma, se pur questo è vero (e, però, nel caso di specie, in effetti le comunicazioni relative sono nel senso che l'accusa contro il LAURICELLA era caduta perchè sulla scorta della testimonianza dal medesimo resa non si sarebbe potuta sperimentare un'azione legale contro di lui; f.351750 segg.), la corte rinviene tuttavia nello sviluppo dei fatti una difficoltà pratica nel ritenere completa la prova contro il LAURICELLA (posto che gli elementi acquisiti in questo processo, che ha pure attratto le inchieste di "pizza connection", sono quegli stessi scaturiti dalle indagini

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The signature on the right is a more compact, cursive 'M' or 'U' followed by a flourish.

della polizia americana); e tale complessiva incertezza non appare colmabile sulla base delle residue risultanze.

Quanto, poi, al fatto che, nel merito, la casa del LAURICELLA fosse stata la meta finale degli spostamenti degli altri soggetti implicati nel traffico (e oggetto delle indagini di quella polizia), deve effettivamente giudicarsi non univocamente attestante la corresponsabilità dell'imputato nell'organizzazione e nel traffico di stupefacenti.

Tali notazioni - nella valutazione di questa corte - impongono l'assoluzione, oltre, ovviamente, alla conferma della sentenza impugnata sul punto dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

962439

10.191. LA VARDERA Pietro - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato, con il condono di un anno, alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; nei suoi confronti si é pure dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, in ordine ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), con riferimento alla sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze il 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987.

Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la genericità delle accuse di CONTORNO e, in subordine, le attenuanti generiche ed una riduzione della pena.

Il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della esiguità della pena inflita.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che la statuizione dei primi giudici, sul punto (oggetto delle convergenti doglianze) della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, va sostanzialmente condivisa.



I primi giudici avevano infatti osservato che l'appartenenza del LA VARDERA al sodalizio mafioso "cosa nostra" era stata confermata da Salvatore CONTORNO, il quale (f.456608) lo aveva indicato appunto, oltre che come contrabbandiere di droga, anche quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (facente capo a Giuseppe CALO').

Il CONTORNO in particolare, aveva riconosciuto in fotografia l'imputato, precisando (ff.456618-456624-456759) che era stato "presentato" come "uomo d'onore" da Tommaso SPADARO, insieme al quale si dedicava al contrabbando di tabacchi, e che gli aveva confidato che era stato proprio lui il responsabile del sequestro dell'ingente quantitativo di eroina per il quale entrambi erano stati poi processati dinanzi ai giudici di Firenze (il LA VARDERA aveva commesso l'imprudenza di mettersi in contatto con una donna, così portando la polizia sulle tracce dello SPADARO e della sua organizzazione: ff.456696-456757-456760 segg.).

Nel processo svoltosi a Firenze, peraltro, si era accertato che il LA VARDERA aveva svolto un ruolo decisivo nello smistare tra i vari associati siciliani le ingenti somme di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti.

Le censure della difesa hanno dunque cercato di svalutare la complessiva portata probatoria di queste risultanze, sul rilievo che si sarebbero utilizzati (esclusivamente o almeno prevalentemente) gli elementi riguardanti il traffico di stupefacenti (non più oggetto di esame in questa sede); ma esse, a giudizio della corte, non hanno pregio.

Ed infatti, seppure non può essere consentito, per la preclusione del giudicato, rimettere in discussione la cointeressenza del LA VARDERA nell'organizzazione facente capo allo SPADARO nella sua (parallela) destinazione al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, non sarebbe per altro verso giustificata la totale pretermissione di quelle risultanze nella contestuale portata probatoria ai fini delle imputazioni qui devolute; almeno nella misura in cui esse concorrono a dimostrare, a riscontro delle altre e specifiche acquisizioni, l'inserimento dell'imputato nel contesto associativo ulteriormente qualificato dall'adesione al sodalizio mafioso "cosa nostra".

In realtà, non é difficile rilevare, attraverso la stessa motivazione della sentenza impugnata, che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento sulla valutazione complessiva delle fonti di prova, ma soprattutto sulla circostanziata chiamata in correità da parte di CONTORNO.

Che poi - secondo una generale prospettiva difensiva - le rivelazioni di questo "pentito" siano processualmente inutilizzabili, é risultato smentito dalle considerazioni che questa corte ha sviluppato nella parte III (qui integralmente richiamata, specie quanto al par.3.4); dove si é pure evidenziato (e questo, di contro ad altre doglianze difensive sul punto specifico di questa posizione) come di nessun rilievo decisivo sia l'eventuale mancanza di altre qualificate chiamate in correità (come, soprattutto, secondo



la difesa, quella di BUSCETTA, che, essendo della "famiglia" di Porta Nuova, avrebbe dovuto ben conoscere l'imputato se ad essa fosse stato affiliato).

I concorrenti argomenti logici, secondo cui una simile omissione non sarebbe (come si é diffusamente dimostrato nelle sedi richiamate) utile a svalutare le acquisizioni processuali addotte dall'accusa, hanno comunque trovato, nella specie, ulteriore e significativo sostegno nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato che l'imputato, da lui conosciuto per il singolare nomignolo di "u cunigghiu" (ossia, coniglio), era appunto un "uomo d'onore" formalmente affiliato al sodalizio mafioso (ud. 5 gennaio 1990).

Va, dunque, ritenuta la sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui all'art.416-bis c.p., nei termini precisati nella parte generale (quanto alla configurazione delle aggravanti e quanto all'assorbimento dell'imputazione di cui all'art.416 c.p.), in ordine alla quale non si ravvisano giustificate ragioni per applicare una pena quantitativamente maggiore rispetto a quella inflitta agli altri imputati (secondo i criteri adottati dai primi giudici e largamente condivisi, per la gran parte degli altri imputati, dall'accusa); così come, a fortiori, ingiustificate sarebbero le attenuazioni sollecitate in via subordinata dalla difesa, stante la gravità del fatto e stante, soprattutto, l'adequatezza della pena così determinata.

Va, pertanto, inflitta la pena di anni cinque e mesi

otto di reclusione, risultante anche in questo caso dall'eliminazione delle aggravanti insussistenti e della continuazione.

Il condono non é consentito dal titolo di reato; mentre la sola misura di sicurezza detentiva é adeguata alla accertata pericolosità sociale dell'imputato.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop and a long tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few strokes.

10.192. LEGGIO Francesco Paolo. - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che CONTORNO aveva affermato l'attiva affiliazione del LEGGIO alla cosca mafiosa, ma questo non era stato ritenuto sufficientemente riscontrato dai primi giudici (si ricorda che a bordo di un'autovettura dell'imputato era stato arrestato Salvatore RIZZUTO: f.458812).

962445

10.193. LEGGIO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato, con il condono di un anno, alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione piena da tutte le accuse e, in subordine, le attenuanti generiche ed il minimo della pena.

Ha proposto, inoltre, appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 ed osservando che Salvatore CONTORNO aveva riferito di avere appreso da Benedetto CAPIZZI e da Francesco DI CARLO che il gruppo corleonese trapiantato in Emilia, del quale faceva parte l'imputato, si occupava di commercializzare l'eroina lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione; ed il LEGGIO faceva appunto la spola tra l'Emilia e la Sicilia.

L'impugnazione del procuratore generale é inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va



sostanzialmente condiviso il convincimento dei primi giudici (sull'esistenza del reato di cui all'art.416-bis, configurato come nella parte generale e sul dubbio circa l'inserimento dell'imputato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti).

Infatti, la corte di primo grado aveva correttamente motivato la decisione rilevando che l'affiliazione del LEGGIO al sodalizio mafioso "cosa nostra" era stato attestato dal "pentito" Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia (f.456554 - 456601 - 456676), indicandolo quale componente della cosca di Corleone. Questo "pentito" aveva, in particolare, riferito di avere appreso da Stefano BONTATE e da altri (Giuseppe PANNO e Francesco DI CARLO) che Giacomo RIINA, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, viveva in Emilia Romagna, dove possedeva grosse proprietà terriere, ed era circondato da quattro nipoti, di nome LEGGIO, e tutti "uomini d'onore" (ivi).

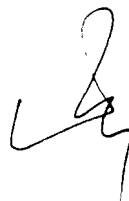
Peraltro il CONTORNO aveva dichiarato di avere conosciuto fisicamente soltanto uno di questi ultimi (quello appunto riconosciuto nella fotografia dell'odierno imputato) ed aveva precisato che uno di loro aveva preso moglie a Casteldaccia (probabilmente il proprietario di una autovettura "Mercedes", targata "BO", da lui vista nella villa di Giuseppe PANNO, che in quella occasione, secondo quanto gli era stato detto, aveva avuto appunto come ospite un "corleonese"): particolari che avevano trovato riscontro nel fatto che il LEGGIO e' sposato con una donna (Anna

CASTRONOVO) di Casteldaccia e soprattutto nella circostanza che testimone delle nozze era stato proprio Giuseppe PANNO.

E, significativamente, il LEGGIO era stato arrestato proprio in una abitazione di Casteldaccia.

Orbene, la qualificata e circostanziata chiamata in correità da parte di CONTORNO ha trovato ulteriore e definitivo riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, che questa corte ha interrogato in sede di rinnovazione parziale del dibattimento (udienza 5 gennaio 1990). E questo "pentito" ha confermato che il LEGGIO (dato per scomparso, vittima di quella soppressione definitiva, in gergo, "lupara bianca", dopo la scarcerazione) era appunto un valido "uomo d'onore" del clan corleonese, raccontandone anche i momenti piu' significativi del suo perdurante vincolo associativo durante la condizione carceraria (pag.16 e segg. delle dichiarazioni istruttorie, dove si raccontano le vicende connesse agli sviluppi degli assetti mafiosi alla vigilia dell'omicidio in carcere di Vincenzo PUCCIO, nel cui contesto, anzi, il collaboratore inserisce la parallela soppressione di vari affiliati, gia' fedeli ai "corleonesi", come suo fratello Agostino MARINO MANNOIA, in una sorta di epurazione strategica nei nuovi organigrammi di potere mafioso: pag.83 e segg. dich. istr.).

Non può dunque dubitarsi della corretta affermazione di responsabilità (che va confermata, non ravvisandosi - a giudizio di questa corte - un consistente dubbio sul fatto che la "scomparsa" del LEGGIO, e dunque l'attuale latitanza, al di la' delle notizie raccolte da MARINO MANNOIA, possano



962448

essere veramente collegate alla sua soppressione).

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che le doglianze del pubblico ministero ribadiscono coerentemente il dubbio gia' espresso dai primi giudici; il quale non e' superato ne' alla stregua di ulteriori acquisizioni (non intervenute) ne' sul piano di una diversa valutazione delle risultanze gia' esaminate in primo grado. Le quali, nei termini prima riepilogati, non implicano infatti una ragionevole certezza sul fatto, che al di la' dell'inserimento del LEGGIO nel sodalizio mafioso, costui si fosse dedicato anche a quei traffici.

Tanto, ovviamente, non e' univocamente attestato dagli eventuali viaggi in Sicilia ne', a fortiori, dalla foto scattata nello stesso contesto in cui era stata scattata quella rinvenuta nel "covo" di Via Pecori Giraldi; perche' non sfugge, ad attenta riflessione, il carattere affatto indiretto, e dunque sfumato, del collegamento logico-indiziario tra il rinvenimento di una foto e della droga in un "covo" e l'effettiva cointeressenza nel traffico di un altro soggetto, ancorche' prestatosi a posare nel luogo dove quella immagine era stata ripresa (e che non era certamente il "covo").

Di guisa che resterebbe suggerito, in termini pur notevoli il dubbio che un simile inserimento possa essersi veramente verificato; ma in modo da non consentire una conclusione improntata ad adeguate basi di certezza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e'

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi otto di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata



entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

La formula per i capi 13 e 22 va adeguata al nuovo regime processuale.

10.194. LEGGIO Leoluca . - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presnetato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata adottata dai primi giudici dalle rivelazioni di CONTORNO, che però non sono, in effetti, riscontrate da altri elementi di prova.



10.195. LEGGIO Luciano. - Nei confronti di questo imputato la corte di primo grado ha dichiarato non doversi procedere ordine al reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) commesso fino al 24 maggio 1974, per ostacolo di precedente giudicato in relazione della sentenza della corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979, divenuta irrevocabile il 2 aprile 1982; lo stesso é stato poi assolto con formula dubitativa dallo stesso reato di cui al capo 1, per i periodi successivi, nonché dai reati di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto comunque appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo la inconsistenza delle prove acquisite nel processo.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno proposto a loro volta appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10, deducendo che il LEGGIO era stato il destinatario di numerose chiamate in correità, dalle quali risultava con univoca certezza che intatto era rimasto il potere, nell'ambito di "cosa nostra", del capo storico dei "corleonesi".

Rileva la corte, in esito al dibattimento - nel quale le parti hanno rispettivamente introdotto le opposte conclusioni, in coerenza con i motivi di gravame - che la posizione di questo imputato appare connotata dalle più

significative contraddizioni di fondo del processo; non solo, da una parte, della difesa, che ha proposto temi assolutori dopo che l'imputato aveva perfino cercato di fare uscire "allo scoperto" BUSCETTA, denunziandone alcune reticenze (come quelle circa le vicende risalenti agli anni settanta, ma sulle quali il "pentito" ha continuato a tacere), ma anche, sotto certi versi, soprattutto, della accusa che ha insistito, sorprendendosi della pronuncia di primo grado, nel reclamare l'affermazione di una presenza attiva e tuttora carismatica del grande capo di Corleone, dopo che nel processo, dopo tutto, si era formulata per implicito l'ipotesi che egli fosse stato assente e pretermesso rispetto agli scenari della "guerra di mafia" degli anni ottanta e dei nuovi assetti di potere in quel contesto convergenti.

La contraddizione é, probabilmente, nella fase genetica del processo dove, sulla base delle prime rivelazioni dei "pentiti" (come si ricorderà, dalla trattazione del par.6.1), vengono individuate le due figure emergenti dei sostituti del LEGGIO (ai tempi, perfino, del "triumvirato", quando costui aveva rivendicato un ruolo di primo piano rifiutandosi più tardi di partecipare alle riunioni di mafia per protesta, ma comunque al tempo della sua detenzione); ed il RIINA ed il PROVENZANO, che sorgono dunque sulla scena della direzione strategica dell'organizzazione come meri "rappresentanti" degli interessi del LEGGIO, sono poi destinati a diventare i protagonisti dei nuovi assetti mafiosi, al punto che, nella stessa formulazione dei temi

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The initials are 'U' and 'M' written in a similar cursive style.

accusatori, specialmente il RIINA sarebbe divenuto ormai l'indiscusso "capo dei capi" del sodalizio.

E' dunque evidente che, in coerenza con questo sviluppo logico degli organigrammi di "cosa nostra", le vicende maturate verso la fine degli anni settanta ed esplose nella faida degli anni ottanta sono state lette in chiave di autonoma crescita degli originari sostituti (come se cioè costoro avessero del tutto emarginato il LEGGIO abbandonandolo al suo destino di condannato al carcere a vita); tanto che nessuna ipotesi accusatoria ha mai supposto, in questo processo, che quei reggenti si fossero resi, sempre o in un periodo limitato di tempo, portatori della volontà del grande capo detenuto (o che, più esattamente, la relativa strategia di mantenimento degli assetti e perfino di faida, fosse a lui stesso risalente).

Di guisa che la corte non può che rilevare come i primi giudici abbiano esattamente letto le risultanze processuali in coerenza con queste ipotesi accusatorie, tutte basate sulla autonoma determinazione organizzativa del RIINA e del PROVENZANO e dunque implicante la valutazione del ruolo attuale, nei tempi cioè corrispondenti, del LEGGIO.

Certo, come si é altrove ricordato (par.4.7), la corte di primo grado ha fatto pure una valutazione, che questa corte ha ritenuto eccessivamente rigorosa, circa gli effetti della detenzione sulla permanenza del vincolo associativo; di tal che sarebbe stato comunque coerente, a quell'impianto decisorio, ritenere che il LEGGIO non potesse in ogni caso

rispondere del reato associativo per il periodo corrispondente alla detenzione stessa. E questa corte, per opposta linea di coerenza, dovrebbe dunque ritenere non affatto ostativa la condizione carceraria, in linea con alcune proposizioni accusatorie; che vanno infatti sul punto condivise, pur non potendosi comunque cogliere il vero ruolo che, nella complessiva prospettiva, l'accusa intenderebbe attribuire al LEGGIO rispetto alle vicende della organizzazione mafiosa oggetto (per dimensione temporale e spaziale) di questo processo.

Stando, tuttavia, al tema devoluto, che si risolve nella indagine sulla immanenza del vincolo associativo ai fini della configurazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, le premesse (difatti a tal fine svolte) consentono di non dovere ritenere influenzata l'indagine dalla complessiva scelta di fondo da parte dell'accusa (di non doversi, in sostanza, ravvisare smentita dell'accusa stessa nel fatto che al LEGGIO non si fosse dato carico di un qualsiasi apporto morale nelle strategie evolutive del sodalizio, successive alla sua detenzione). Perchè, altrimenti, avrebbero buon gioco quelle proposizioni difensive secondo cui vi sarebbe il rischio, nel processo così strutturato specie sul piano della prova, di perseguire un solo "tipo" di "mafioso", cioè di un personaggio connotato da atteggiamenti mutuati da una pur perversa cultura criminale, ma non responsabile di una effettiva adesione a (o promozione di) un sodalizio associativo.



Orbene, riesaminando alla stregua di queste considerazioni le risultanze processuali, si osserva che in realtà tutte le fonti considerate dai primi giudici erano risalenti a periodi pregressi, coperti dal giudicato; ovvero riguardavano fatti e circostanze non sicuramente implicanti il ruolo associativo.

La corte di primo grado aveva infatti ricordato come Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue note rivelazioni ai carabinieri prima di essere ucciso (si vedano i par.3.8, 6.1 e 6.5), si fosse soffermato sul ruolo del LEGGIO, il quale si apprestava ad evadere, aveva intenzione di uccidere il giudice Cesare TERRANOVA, era proprietario di una grande tenuta vicino Napoli adibita anche alla lavorazione della frutta ma in realtà mascherante un deposito di droga; aveva fatto uccidere il procuratore della Repubblica SCAGLIONE; e così via (fatti, come si è detto nelle sedi richiamate, da riguardare con massima attenzione, data la comprovata tendenza del DI CRISTINA, che non era quel "mafioso buono" che BUSCETTA aveva tentato di far credere, a mistificare i fatti fino ad attribuire ai "corleonesi" le colpe per gli omicidi da lui commessi: e comunque certamente inutilizzabili nella parte in cui presumono che, nel quadro di quei dissidi tra mafiosi, fosse stato il LEGGIO a decretare la morte del DI CRISTINA, in termini del tutto esulanti dalle ipotesi accusatorie di questo processo).

Si era poi ricordato come anche dalle rivelazioni di Leonardo VITALE (di cui si è parlato più volte come un "pentito" non creduto a suo tempo, prima di essere giudicato

pazzo e poi ucciso) ora emerso il ruolo del LEGGIO nell'ambito di "cosa nostra" e della "famiglia" di Corleone (nel cui contesto era stato commesso peraltro l'omicidio del dottor Michele NAVARRA, "capo" appunto della "famiglia" medesima, e per il quale il LEGGIO é stato condannato alla massima pena detentiva).

Secondo BUSCETTA, poi, tutti i principali delitti "eccellenti" erano stati voluti dai "corleonesi" capeggiati dal LEGGIO tra cui l'omicidio del procuratore generale Pietro SCAGLIONE; ma, come si é detto, su queste contraddittorie proposizioni (in un contesto processuale in cui le accuse non sono state formulate o sono state giudizialmente disattese) non può basarsi alcuna corretta indagine.

Che poi Salvatore CONTORNO avesse ribadito la qualità di "uomo d'onore" in capo al LEGGIO, ben poco dice di decisivo; così come ambigue e irrilevanti sono le rivelazioni di Giovanni MELLUSO, il quale aveva riferito di una confidenza fattagli in carcere da Gaetano FIDANZATI sul fatto che il giudice TERRANOVA avesse fatto al LEGGIO molte ingiustizie; oppure quelle di Pasquale D'AMICO, che aveva definito il LEGGIO "un nababbo" che godeva in carcere di grande prestigio. Perchè se tale posizione preminente avesse implicato, come affermato dai primi giudici, la "direzione" perdurante di "cosa nostra", ben diverse avrebbero dovuto essere le conseguenze penali a carico del LEGGIO.

Ed ancora, non é dato cogliere il valore indiziante - che invece distingue l'accusa - delle rivelazioni di



EPAMINONDA, sostanzialmente non controverse, sul fatto che un soggetto (ritenuto un "killer") come certo Antonino FARO lo chiamasse "parrinu" (supposto che questo legame non si fosse per esempio concretato in un qualche vincolo criminale).

Se poi da queste fonti si passa a quelle di nuova acquisizione, le conclusioni non possono che restare ambigue (e con la sottesa ambiguità di cui si é detto, tra una possibile presenza attiva e sovrastante pur dal carcere, ma in questo caso per tutte le strategie mafiose, ed una posizione di totale emarginazione da vecchio capo ormai privo di potere mafioso).

Così per CALDERONE, che ha raccontato fatti risalenti al periodo di "gloria" del LEGGIO (e dunque sostanzialmente coperti dal giudicato); ovvero anche per MARINO MANNOIA, che ha potuto raccontare solo l'episodio della lettura in aula di udienza, in primo grado, da parte di Giovanni BONTATE di un comunicato per dissociare "cosa nostra" dalla responsabilità dell'omicidio di un bambino: fatto assai criticato da tutti per le implicite ammissioni circa l'esistenza del sodalizio, ma giustificato da BONTATE (poi ucciso) per il fatto di averne avuto richiesta, fra gli altri, anche da parte del LEGGIO. Laddove, se é vero che tanto potrebbe implicare il perdurante vincolo mafioso, potrebbe pure dipendere dal riconosciuto prestigio verso un capo deposto e neutralizzato.

Secondo il giudizio di questa corte, non può dunque aggiungersi altra condanna a quella già riportata dal LEGGIO

962459

- 2921 -

962459

per i fatti pregressi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a vertical line extending downwards from the bottom right.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' shape with a vertical line extending downwards from the bottom right.

10.196. LEGGIO Salvatore. - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le dichiarazioni di CONTORNO non ritenute dai primi giudici sufficientemente suffragate da altri elementi di prova possono indurre al sospetto e non ad altro.

10.197. LICCIARDELLO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 451 (ricettazione), nonchè di quello di cui al capo 7, qualificato come favoreggiamento personale, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa oltre statuizioni accessorie; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Si osserva, in primo luogo, che il reato di cui all'art.378 (per le false indicazioni fornite al capitano GUARRATA in occasione dell'omicidio di Alfio FERLITO) é estinto per prescrizione; onde va adottata la corrispondente declaratoria, non essendovi la prova della insussistenza del fatto o della innocenza dell'imputato, stante le risultanze esaminate in primo grado.

Quanto al reato di ricettazione, lo stesso é stato ammesso da parte dell'imputato medesimo, il quale difatti sul punto non ha formulato doglianze specifiche.

La pena, pertanto, resta determinata in anni tre di reclusione e lire sei milioni di multa, come risultante dalla eliminazione della pena corrispondente al reato di cui all'art.378.



10.198. LIPARI Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la contraddittorietà, sul punto dell'associazione mafiosa, delle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, e data poi la genericità delle accuse di ANSELMO sul traffico di stupefacenti, non riscontrate da valide risultanze oggettive (tale non essendo la consistenza del suo patrimonio).

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti nonché l'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le conclusioni raggiunte dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per tutte le imputazioni ascrittegli non prestano il fianco ad alcuna decisiva

censura.

Il LIPARI era stato infatti riconosciuto per fotografia (f.450242) e indicato da Tommaso BUSCETTA quale "uomo d'onore" ed anzi come "vice-capo" della (sua stessa) "famiglia" di Porta Nuova; costui aveva in particolare raccontato che il medesimo, detto "'u tignusu" (per la sua calvizie), era stato insediato da CALO' nella predetta carica al posto di Tommaso SPADARO, degradato per scorretto comportamento nell'attività di contrabbando, ma che poi lo stesso CALO' gli aveva confidato che egli si era in realtà rivelato una "nullità", incapace di assolvere pienamente ai compiti affidatigli: cosa che, da quanto lui aveva appreso da Gaetano BADALAMENTI, era avvenuta con il conferimento della carica a Francesco SCRIMA (ff.450173 segg.).

Queste dettagliate dichiarazioni avevano peraltro trovato conferma nelle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ribadito l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia", appunto, di Porta Nuova (ff.456539-456711).

Del LIPARI poi aveva parlato Salvatore ANSELMO (quel "pentito" inserito nel traffico di stupefacenti, le cui rivelazioni - come si è più volte ricordato - avevano consentito di definire in termini utili per l'accusa il processo c.d. di "nonna eroina"); e costui aveva dichiarato che l'imputato e Giovanni DI GIACOMO (supra, par.10.107) esercitavano un vero e proprio controllo indisturbato nella zona di piazza Ingastone sia nel traffico di droga che nelle altre attività illecite; tanto che tutti coloro che volevano intraprendere qualche impresa criminale dovevano rivolgersi



962464

a loro (secondo una precisa metodologia di tipo mafioso).

Il LIPARI, in particolare, era stato indicato come uno dei principali fornitori di droga nella zona del quartiere Zisa-Danisinni, che facevano capo al bar "D'Alba", dove vi era una vera "processione" di giovani interessati alla droga.

Egli era stato comunque riconosciuto in fotografia anche da MELLUSO e da CONIGLIO (quest'ultimo, come si ricorderà, era un altro "pentito" che aveva contribuito con l'ANSELMO a definire gli ambienti degli stupefacenti di quella zona).

Ciò che era apparso correttamente significativo era stata l'ascesa economica, consistente quanto rapida, del LIPARI che, da semplice ex-barbiere, era risultato proprietario di una lussuosa villa con piscina e di altri immobili, oltre ai numerosi appartamenti ed immobili vari intestati alla moglie.

Tali ultime circostanze hanno formato, in verità, oggetto delle centrali deduzioni della difesa, che ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo di una ingiustificata attribuzione ad esse di un valore indiziario decisivo, invece non solo, appunto, svalutato dall'equivocità del fatto, ma soprattutto neutralizzato dalla considerazione che le possidenze immobiliari sarebbero state acquistate dall'imputato in dipendenza della cessione del suo esercizio di barbiere.

Ma non è difficile rilevare come tali doglianze non colgano nel segno di una utile contestazione del quadro

probatorio complessivo; nel cui contesto i dati in questione assumono solo un ruolo concorrente, a completamento degli elementi indiziari scaturenti dalle rivelazioni dei "pentiti". Di guisa che non é neppure utile indugiare sulla evidente sproporzione tra le possidenze immobiliari (ovvero sul loro valore, indicato, in base alle risultanze ufficiali, in alcune decine di milioni negli anni '70) e la intuitivamente modesta attività di barbiere, il cui esercizio non é suscettibile, secondo comune esperienza, di una così remunerativa liquidazione (tanto più che il LIPARI era stato costretto, come la stessa difesa ha ricordato, a subire diversi anni di soggiorno obbligato lontano dalla Sicilia); ovvero indagare sulle ulteriori fonti di entrata (un' eredità a favore della moglie, tuttavia ricevuta in epoca successiva agli acquisti immobiliari, ovvero una vincita al totocalcio per circa 8.800.000, anch'essa successiva). Perchè le convergenti chiamate in correità costituiscono comunque un punto di riferimento ben consistente delle proposizioni di accusa.

Riguardo a queste ultime, poi, le doglianze difensive (oltre a quelle di ordine generale, esaminate nella parte III della sentenza, che qui deve intendersi richiamata per l'integrazione della motivazione) finiscono con l'affidarsi ad argomenti di così fragile portata, da dimostrare prima facie la loro palese inconsistenza. Come, appunto, l'obiezione della inaffidabilità della rivelazione di CONTORNO, il quale non avrebbe saputo indicare la qualità di "vice-capo" del LIPARI. Laddove é agevole osservare (oltre



ai già richiamati profili generali, nella specie) che una simile insufficienza non solo non può compromettere la validità e la credibilità della chiamata di correo, ma - a ben vedere - finisce per rimarcare la genuinità (dimostrando, per esempio, che - di contro ad alcune allegazioni difensive - il collaboratore non era stato "suggerito" da chicchessia).

Il quadro probatorio è poi completato in modo eloquente e - occorrendo - decisivo, dalle rivelazioni dei nuovi collaboratori escussi nel giudizio di appello; dove, in primo luogo, CALDERONE ha ricordato come lui avesse conosciuto negli ambienti (allora) del contrabbando un tale LIPARI, detto "'u tignusu", facente parte della famiglia di "Pippo" CALO' (pag.488 segg.-523 dich. istr.): e che questi fosse proprio l'odierno imputato è dimostrato dall'inequivocabile riconoscimento fotografico (pag.272 dich. istr.).

E del tutto coerenti sono state poi le indicazioni di MARINO MANNOIA, che (all'udienza del 5 gennaio 1990, confermando le dettagliate dichiarazioni istruttorie) ha ribadito l'affiliazione (alla "famiglia" di Porta Nuova) di questo imputato, anche da lui conosciuto con lo stesso soprannome.

Né può dubitarsi della contestuale convergenza in capo al LIPARI della duplice qualità di affiliato al sodalizio mafioso ed a quello dedito al traffico di stupefacenti, poichè un simile dubbio (in via generale riposto nella possibile ambiguità di certi atteggiamenti esteriori di

criminalità) é sicuramente esclusa dalle eloquenti rivelazioni dell'ANSELMO ("tutti coloro che intendevano... dovevano prima recarsi da Gianni "u longu" o da Giovanni LIPARI, per passare loro "la preferenza"... Giovanni DI GIACOMO...comanda unitamente a Giovanni LIPARI nella zona dei Danisinni..." ed erano tra "i fornitori principali della droga... ; confermo di conoscere Giovanni LIPARI, inteso "u tignusu", egli é una persona "di rispetto" della zona Danisinni..."); nelle quali si coglie, nella genuinità delle espressioni, il riconoscimento diffuso del ruolo di appartenenza ad un sodalizio capace di rafforzare le regole della criminalità con l'ulteriore carica di intimidazione, si da assicurare un controllo pacifico delle attività di smercio della droga.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si é premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si é motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice

LS M

di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sette di reclusione (anni cinque + $1/3$ per aggravante IV comma art. 416-bis c.p. + aggravante art.7 L. n.575/1965), in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 100 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 40 milioni + aggr. $1/2$ da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto.

10.199. LIPARI Giuseppe. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, con il condono nella misura di mesi sei, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la qualificazione del fatto come ricettazione, oltre istanze ulteriormente subordinate.

Al dibattimento, in esito alla discussione, il procuratore generale ha chiesto la conferma della statuizione impugnata, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti notato che già nel rapporto cosiddetto "dei 162", più volte citato (del 13 luglio 1982), si era fatta menzione del LIPARI come di un tecnico, già dipendente dell'A.N.A.S., vicino a Salvatore RIINA, e che era divenuto un elemento di spicco dei "corleonesi", assieme al quale avrebbe compiuto delle estorsioni (ff.400292 segg.).



Tanto aveva trovato poi conferma nelle ulteriori indagini esperite dai carabinieri, i quali con rapporto del 27 novembre 1983 avevano confermato appunto che l'imputato era un uomo particolarmente vicino a Bernardo PROVENZANO, con il quale condivideva rilevanti interessi economici concernenti, in particolare, le attività delle società "MEDI Sud" e "SCIENTI Sud" s.r.l.: società che avevano il medesimo oggetto sociale, erano state rispettivamente costituite da persone chiaramente rivestenti il ruolo di semplici prestanome (Salvatore PROVENZANO, fratello di Bernardo, e quindi Marianna IMPASTATO, Arturo LIPARI e Concetta AGRUSA, rispettivamente moglie, nipote e cognata del LIPARI), ed avevano avuto, almeno fino al 1982, la stessa sede sociale.

Peraltro, nello stesso stabile (di via Umberto Giordano n.55) dove aveva sede la "SCIENTI Sud" s.r.l. nonchè, fino al 1982, la "Residence Capo S. Vito" s.r.l. (altra società facente capo al LIPARI), uno degli appartamenti era stato formalmente acquistato da Saveria Benedetta PALAZZOLO, indicata come convivente di Bernardo PROVENZANO, mentre a sua volta il LIPARI possedeva appartamenti monolocali (f.160557).

Ulteriori indagini dei carabinieri avevano poi accertato che un'altra società, la "IM.A." S.p.A., aveva la stessa sede (di via Umberto Giordano 55) e come presidente del collegio sindacale lo stesso consulente delle società "MEDI Sud", "SCIENTI Sud", "Residence Capo S. Vito" e "Costa Rossa", tutte facenti capo al LIPARI.

Questa società nel 1982 aveva trasferito la sede

sociale appunto nella via Alcide de Gasperi, dove avevano sede le altre società ed era altresì ubicata l'abitazione di Salvatore PROVENZANO (ripetesi, socio della "MEDI Sud" e fratello di Bernardo PROVENZANO) e di Carmelo GARIFFO, quest'ultimo nipote dei citati PROVENZANO ed impiegato della "MEDI Sud" (f.160558).

Erano state dunque disposte intercettazioni telefoniche sulle utenze delle società ed in particolare della "MEDI Sud" e si era accertato che gli impiegati di quest'ultima chiamavano spesso la "IM.A." S.p.A. per richiedere la presenza, tra gli altri, anche del LIPARI, il quale nessuna qualità formale invece vi rivestiva (se non, asseritamente, quella suggerita nelle difese, ma di scarso livello di attendibilità, secondo cui egli aveva un rapporto di consulenza con la "IM.A." e per questo si recava nei suoi uffici, finendo poi con l'utilizzare il telefono della "Arezzo Costruzioni" che ne aveva rilevato l'utenza: pag. 12 dei motivi di appello).

In realtà che il LIPARI fosse rintracciabile, evidentemente non per caso (come appunto dedotto in via difensiva) ma per accudire agli affari della società, emergeva anche da altre conversazioni telefoniche; come quella intercorsa con un impiegato di banca che aveva fornito indicazioni per la definizione di un mutuo di 700 milioni di lire in favore della "Residence Capo S. Vito" s.r.l. (f.160633 segg.), società incontestatamente facente capo all'imputato, o come quelle, intercettate sull'utenza di quest'ultima società (f.160638), dalla quale risultava

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Lipari' and the initials are 'M'.

che nella sua sede veniva cercato l'amministratore unico appunto della "Arezzo Costruzioni".

Il quadro probatorio, ulteriormente connotato dal rinvenimento dei numeri di telefono del LIPARI nelle rubriche telefoniche di persone (come Tommaso CANNELLA e Giacomo PALAZZOLO) sicuramente gravitanti nell'orbita dei "corleonesi", nonché dagli accertati rapporti commerciali con la "ICRE" di Leonardo GRECO (indicato come grosso esponente mafioso di Bagheria, la cui posizione è stata qui separata), era stato alla fine completato dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato il LIPARI come un geometra dell'A.N.A.S., noto nella sua "famiglia" per essere "nelle mani dei corleonesi" (f.456583), nel cui interesse si occupava di tutte le pratiche concernenti lavori pubblici.

Per vero, il "pentito" aveva precisato di non essere stato con certezza informato del fatto che il LIPARI fosse un "uomo d'onore"; ma non poteva esservi dubbio sulla concordanza dei dati acquisiti, e cioè sul fatto di una totale integrazione delle attività dell'imputato nel contesto degli interessi del sodalizio mafioso, tanto più che Benedetta BONO (che, come si è detto altre volte, era stata l'amante del mafioso agrigentino Carmelo CORLETTI, ucciso nel 1983, e che aveva fatto utili confidenze agli inquirenti), aveva riferito (ff.486575 segg.) dei frequenti incontri insieme ad altri associati (tra cui Bernardo BRUSCA, come si è detto, supra, par.10.42, "reggente" della "famiglia" di San Giuseppe Jato in assenza di Antonio SALAMONE, tutti legati ai "corleonesi").

Orbene, non può dubitarsi della evidente concordanza di questi elementi, in termini che resistono certamente ad ogni censura difensiva.

Il processo ha infatti delineato in modo univoco ed esaustivo un inserimento del LIPARI nel sistema di circolazione dei proventi derivanti dalle illecite attività dei "corleonesi" e tale rapporto, non esterno ma in una vera e propria forma di integrazione organica, non può neppure qualificarsi (come sollecitato in via subordinata dalla difesa) come ricettazione o favoreggiamento, ma vera e propria adesione al programma associativo.

Tanto è attestato dagli elementi indiziari sopra sintetizzati, ma soprattutto dalla commistione e l'interscambio dei ruoli nell'ambito delle società facenti capo ai "corleonesi", ivi comprese quelle che l'imputato si è affrettato a dissociare dalla sua sfera di interessi, data la inequivoca connotazione mafiosa.

In realtà, basta vedere come il LIPARI venisse cercato dovunque, anche nella citata sede della società "IM.A." (f.160584 dove, di contro alla ricordata tesi difensiva, è agevole notare che se egli veniva cercato da telefonate in arrivo, la sua presenza sul luogo non avrebbe potuto essere casuale); e come alla stessa utenza telefonica venisse cercata perfino la figlia dell'imputato (ivi), ovvero l'imputato stesso dal fratello (f.160591).

La cointeressenza del LIPARI (e la sua intromissione negli affari gestionali) nella "IM.A." era stata comunque, sia pure cautamente confermata, da uno dei soci, Gaetano



SCHIMMENTI, all'uopo interrogato (f.161687 segg.).

Il LIPARI, però, veniva cercato anche presso la "Arezzo Costruzioni" (sulla quale, fino a questo dibattimento di appello, l'imputato ha negato di avere avuto un qualsiasi interesse) non certo per questioni familiari od estemporanee, ma giustappunto per affari non discutibili neppure per telefono (cfr. f.160591: chi aveva cercato il LIPARI presso la "Arezzo" racconta ad uno della "MEDI Sud" di avere ivi ottenuto il recapito telefonico di costui ma di non potere trattare l'"affare" per telefono).

Né può avere rilievo la deduzione difensiva che l'imputato non sia stato sottoposto a misure patrimoniali (come da decreto della corte d'appello di Palermo del 13 ottobre 1987, non soltanto perchè in questo provvedimento si presuppongono espressamente gli indizi di connivenza mafiosa del LIPARI, ma soprattutto) perchè una simile indagine nulla apporterebbe nel merito delle valutazioni qui devolute. Le quali possono magari restare influenzate dalla teorica considerazione che tante possono essere le forme di arricchimento illecito (talì cioè da giustificare il patrimonio di circa 900 milioni, acquisito nel 1978, come accertato in sede di prevenzione, e destinato ad altrettanto consistenti incrementi successivi), ma che non possono, nel contesto, che apportare un argomento indiziario concorrente verso una delle possibili fonti, appunto individuabili nelle attività economiche e imprenditoriali (perchè) svolte in forma sostanzialmente esclusiva dal LIPARI (e le intercettazioni telefoniche dimostrano che di altro costui

non si occupava).

Un decisivo contributo, per confermare la ricavata aggregazione dell'imputato al sodalizio mafioso, è stato alla fine offerto da MARINO MANNOIA, il quale, in questo dibattimento di appello (all'udienza del 5 gennaio 1990, ribadendo le dichiarazioni istruttorie) ha ricordato come il LIPARI fosse stato perfino formalmente affiliato alla "famiglia" di Partinico.

In realtà, la difesa ha cercato di smentire il collaboratore quando (in sede istruttoria) aveva raccontato (in assonanza con le residue acquisizioni) che il LIPARI era stato impiegato dalle cosche per effettuare "eleganti" estorsioni alle imprese, allegando dichiarazioni negative delle società indicate da MARINO MANNOIA come destinatarie delle intimidazioni ("Lodigiani" S.p.A., "F.lli Russotti").

Ma, a ben vedere, tali allegazioni hanno finito con il rafforzare la veridicità del collaboratore. Il quale aveva raccontato di minacce all'impresa "Lodigiani" che (naturalmente rappresentando di non avere nulla da sospettare contro il LIPARI) le ha in definitiva confermate; così come pure di un'altra minaccia realizzata in un albergo ("Holiday In", espressamente indicato dal pentito) di Giardini-Naxos ai danni dei "F.lli Russotti", nella cui camera da letto era stata fatta trovare una valigia contenente esplosivo. E questi fatti, storicamente veri (grazie alle produzioni difensive), suggeriscono dunque che il MARINO MANNOIA non avrebbe potuto altrimenti conoscere quei fatti così particolareggiati, avvenuti negli

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

anni dal 1976 al 1978-79 (e cioè in epoche in cui è impensabile che una eventuale notizia giornalistica possa avere lasciato una traccia così indelebile nella memoria), se non fosse stato appunto testimone, come raccontato, di essi (tanto che di quelle tangenti, per circa un miliardo, ricevute lui stesso aveva conseguito una piccola percentuale di cinque milioni).

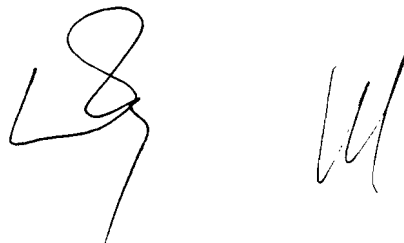
Non vi è dunque chi non veda l'evidente concordanza delle fonti.

Questa corte, tuttavia, ritiene di dover riconoscere al LIPARI le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate aggravanti, non ostando i precedenti dell'imputato di tutt'altra natura. Di guisa che la pena può essere fissata in anni tre di reclusione, oltre pena accessoria e con esclusione del condono (non consentito dal titolo di reato) e della casa di lavoro (dato che è sufficiente una sola misura di sicurezza).

10.200. LO CASCIO Gaspare (nato nel 1963). - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata adottata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. In effetti, osserva il collegio, le dichiarazioni suddette potrebbero dar luogo al sospetto e non ad altro.

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'L8' with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'M' written in a cursive, handwritten style.

10.201. LO CASCIO Gaspare (nato nel 1942). -

L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, con il parziale condono, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la genericità delle rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO, il primo dei quali non lo aveva neppure conosciuto in sede di confronto.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto, con l'appello, l'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che la statuizione impugnata va nei termini seguenti riformata.

I primi giudici avevano infatti ritenuto provata l'affiliazione del LO CASCIO al sodalizio mafioso sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva dichiarato (f.221040) di conoscere sia l'imputato che il fratello Giovanni (infra, al paragrafo successivo), definendoli entrambi pericolosi mafiosi, sullo stesso piano degli ZANCA,

con i quali erano infatti soliti riunirsi per imporre tangenti ed attuare ricatti ai commercianti. Gli stessi erano stati da lui incontrati nel corso di una riunione, a scopo di divertimento, tenutasi in una villa in località Gibilrossa di Francesco MARINO MANNOIA, ed alla quale erano state presenti molte persone gravitanti negli ambienti mafiosi emergenti (ff.402906 segg.).

Tali affermazioni - a giudizio di quella corte - avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese da CONTORNO, il quale aveva incluso i fratelli LO CASCIO tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille (ff.456534 segg.), riconoscendo in fotografia l'odierno imputato (f.456604).

Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, la responsabilità dell'imputato era stata ugualmente dimostrata dalle stesse rivelazioni di CONTORNO, secondo il quale il LO CASCIO, unitamente a certo Domenico RUSSO (già imputato nel processo e condannato per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, ma nelle more ucciso), faceva la spola tra Palermo e Milano, mascherando tra carichi di agrumi e di frutta le partite di droga provenienti dalla raffineria dei PRESTIFILIPPO.

Il "pentito" aveva anzi raccontato (per il rilievo che il fatto assumerà nel processo sul piano delle prospettazioni difensive) che il LO CASCIO aveva pure costruito un edificio dove il RUSSO, al suo ritorno da Milano, si era installato per cominciare a gestire due negozi di frutta e verdura (ivi).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Lg' followed by 'M'.

Orbene, a giudizio di questa corte, non può ritenersi validamente acquisita la prova dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ben vero, la pur generica affermazione di CALZETTA (ovviamente quella iniziale, avendo peraltro i primi giudici correttamente valutato l'irrilevanza della successiva condotta di ritrattazione da parte del "pentito" in piena crisi di identità) aveva trovato sostanziale specificazione nella indicazione di CONTORNO; ma costui, mentre era apparso (come si vedrà) bene informato sulle attività legali e illegali dell'imputato, si era in realtà ricordato di averlo saputo inserito nella "famiglia" di Ciaculli (ff.456536 segg.). Ed il fatto sintomatico (sul quale la difesa ha puntualmente speculato) è che, nel corso dello stesso interrogatorio, egli aveva compreso il fratello di costui, Giovanni, nella "famiglia" di Corso dei Mille (anzi con l'espressa indicazione: "Giovanni LO CASCIO, zio di Pietro ALFANO per parte di madre e fratello di Gaspare LO CASCIO" - f.456534).

E se può non essere questo neppure decisivo argomento per desumere (non certamente un mendacio, ma neppure) una carente o difettosa informazione da parte del "pentito", non può tuttavia nascondersi come la pur marginale perplessità sia stata resa viepiù consistente dalle precise dichiarazioni rese in questo dibattimento di appello da MARINO MANNOIA, il quale (confermando, come si dirà nel paragrafo seguente, che Giovanni LO CASCIO era "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, integrata in quella

di Corso dei Mille) ha escluso che l'odierno imputato fosse stato effettivamente affiliato al sodalizio mafioso.

Le dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA, peraltro, hanno una diversa, e questa volta coerente, chiave di lettura sul punto della frequenza degli ambienti criminali da parte del LO CASCIO per le attività di trasporto di droga mascherato fra carichi di frutta.

Laddove, la circostanza della costruzione di immobili per conto del RUSSO aveva trovato significativa conferma nelle dichiarazioni dibattimentali da costui rese, quando aveva appunto ricordato (all'udienza del 30 maggio 1986) che mentre lui era a Milano i lavori erano stati appunto intrapresi dall'odierno imputato.

E non va trascurato il rilevante apporto probatorio derivante dalle acquisizioni relative alla posizione processuale del RUSSO (non più devoluta in questa sede per morte dell'imputato, ma restando nel processo le relative risultanze), laddove era emerso (da intercettazioni telefoniche eseguite nel quadro delle indagini sul traffico internazionale di stupefacenti: ff.072842 segg.) che proprio costui ("Mimmo" RUSSO, secondo il tenore della conversazione attribuita al traffico predetto) era esattamente inserito in quel contesto criminale di stupefacenti.

Peraltro le proposizioni difensive che hanno sottoposto a penetrante critica le rivelazioni di CONTORNO hanno finito con il tradursi in prospettazioni implicitamente utili anche dal punto di vista dell'accusa, se è vero che (al di là delle specifiche contestazioni) è



stato dedotto che effettivamente l'imputato disponeva di un camion e che i "fratelli" RUSSO (figli) facevano commercio di generi alimentari (ancorchè iscritti come società in nome collettivo alla camera di commercio dal 1984, ma con questo ovviamente autorizzando a supporre che una coerente attività fosse stata ancor prima esercitata nell'ambito familiare).

Il riscontro conseguito dalla rivelazione di CONTORNO consente dunque di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al capo 22; mentre non altrettanto può dirsi per il capo 13, non essendo emerso (al di là dei "viaggi" descritti dal "pentito") alcun altro elemento sintomatico dell'organico inserimento nel sodalizio finalizzato a quel traffico.

Quanto alla determinazione della pena, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 80 milioni di multa (p.b. anni 4 e lire 45 milioni + 1/2 per aggr. = a. 6 e L.67.500.000 + 81 cpv.).

Vanno esclusi il condono e la misura di sicurezza detentiva, ferma restando la libertà vigilata data l'evidente pericolosità sociale dell'imputato risultante dagli atti.

10.202. LO CASCIO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni cinque, parzialmente condonata, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato altresì assolto dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), per non aver commesso il fatto, e da quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per insufficienza di prove. Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, data l'inconsistenza delle accuse di CONTORNO, peraltro in parte contraddittorie.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello, si é lamentato dell'assoluzione del reato di cui all'art.416-bis (capo 10), motivata dall'insufficiente presupposto che l'imputato, al tempo dell'entrata in vigore della legge N.646 del 1982, era detenuto.

In sede di discussione, le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che va in primo luogo adeguata al nuovo regime legale l'assoluzione dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale non é stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale (il quale, comunque, riconoscendo l'infondatezza dell'accusa, ha concluso in questa sede per la piena assoluzione del LO

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962484

CASCIO).

Nel merito delle doglianze devolute, si osserva invece che la statuizione concernente il reato di associazione per delinquere non presta il fianco ad alcuna censura.

Nella sentenza impugnata, invero, si era dato atto che con il (più volte ricordato) rapporto del 13 luglio 1982 il LO CASCIO era stato indicato come affiliato ai gruppi di mafia "vincenti" insieme al fratello Gaspare (supra par.10.201); e a conferma di questi legami associativi era intervenuta nel processo la dichiarazione (già ricordata nella sede richiamata) di Stefano CALZETTA, il quale aveva riferito come Giovanni LO CASCIO fosse un mafioso "pericoloso", dello stesso livello degli ZANCA, con i quali entrambi i fratelli si riunivano imponendo tangenti ai commercianti della zona.

Il "pentito" aveva poi precisato (di non ricordare specifici episodi sull'imputato, ma) che comunque lui stesso aveva incontrato i fratelli LO CASCIO in una riunione a scopo di divertimento in un villino in località Gibilrossa di Francesco MARINO MANNOIA, alla quale avevano partecipato personaggi di spicco delle "famiglie" mafiose (ff.402906 segg.).

Queste, pur generiche, indicazioni (delle quali si é fatta una valutazione critica nel paragrafo precedente) erano state comunque riscontrate dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato che l'odierno imputato era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, anzi, come successivamente rettificato, di Brancaccio

(f.456534), raccontando come lo stesso avesse intrattenuto intensi rapporti con Domenico SANSEVERINO, un imprenditore edile coinvolto nell'organizzazione, e con il quale aveva costruito alcuni immobili nella zona della "Guadagna" (rientrando appunto nel territorio controllato dal cosca).

I primi giudici non avevano peraltro mancato di rilevare anche il valore indiziario degli accertamenti bancari dai quali era emerso un vasto movimento di assegni appunto tra il SANSEVERINO e il fratello dell'imputato, Gaspare LO CASCIO (che, come si ricorderà, aveva appunto formalmente espletato un'attività di costruzioni edili).

Le proposizioni difensive (oltre che sulle questioni riguardanti l'attendibilità dei "pentiti" e di quelli qui citati in particolare, delle quali si è data generale contezza nella parte III, cui occorre fare integrale rinvio) si sono dunque accentrate sulla specifica contestazione della chiamata in correità; deducendosi, da una parte, la equivocità dei fatti narrati da CALZETTA (anzi implicanti che, nell'unica occasione storicamente raccontata, la riunione non era di mafia ma di semplice divertimento), e dall'altra la mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo nella indicazione di CONTORNO circa l'affiliazione ad una cosca mafiosa.

Ora, già questa corte (come si è ricordato) ha sottoposto al vaglio processuale le medesime acquisizioni a proposito della contestuale chiamata in correità di Gaspare LO CASCIO (par.10.201), dando atto (in armonia con le giuste proposizioni difensive) che esse non potessero resistere al

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

962486

dubbio di una equivoca portata, e proprio nel confronto con la posizione di questo imputato; il quale è stato invece raggiunto dalla specifica, chiara (e formulata senza alcuna incertezza), indicazione da parte di CONTORNO, che così ha potuto integrare il contenuto effettivamente generico dell'episodio narrato da CALZETTA.

E che la riunione conviviale di Gibilrossa (come peraltro confermato in questo dibattimento anche da MARINO MANNOIA, di cui si dirà) non avesse avuto uno specifico scopo di attuazione di un qualsiasi programma criminoso, non può certamente sminuirne il valore sintomatico; non soltanto perchè in realtà nulla di più aveva detto CALZETTA (il quale dunque non è stato colto in alcun mendacio, anzi ricevendo conferma, come si è detto, da MARINO MANNOIA), ma soprattutto perchè non è difficile desumere un significato indiziante dalla stessa partecipazione ad una riunione riservata agli esponenti delle cosche mafiose. Laddove, tale ultima sintomatologia non è a sua volta smentita dal fatto che il fratello dell'imputato, secondo le conclusioni di questa stessa corte, non era accertatamente un affiliato, poichè la di lui partecipazione all'incontro risultava comunque qualificata dal vincolo di parentela e dal dimostrato ruolo di soggetto prestatosi a trasporti di droga per conto di alcuni associati mafiosi.

Ma in realtà, una contestazione di questa fonte non tiene conto del fatto che la circostanza rivelata dal collaboratore, in sé stessa magari di portata ambigua, assume un valore indiziario concorrente, meritevole di

ulteriore e specifica integrazione con le altre risultanze.

Ed alla, già ricordata, chiamata in correità da parte di CONTORNO si è significativamente aggiunta la rivelazione di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (come si è detto) i fatti descritti dagli altri "pentiti" ed ha ribadito appunto che il LO CASCIO (a differenza giustappunto dal fratello) era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (e chi - come si è detto nella parte generale - pretendesse di leggere in queste pagine del processo una strumentale posizione di supporto, da parte di MARINO MANNOIA, rispetto alle risultanze processuali scaturite nelle fasi del processo alle quali lui aveva assistito, dovrebbe prendere atto di come, significativamente appunto in questo caso, il "pentito" ha mostrato la sua intrinseca attendibilità nell'escludere dal sodalizio uno dei due fratelli pur colpito da non trascurabili indizi di colpevolezza).

Quanto, poi, alle doglianze del pubblico ministero, il quale ha insistito nell'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla fattispecie dell'art. 416-bis c.p., questa corte deve rilevare, in sintonia con le premesse svolte nel par. 4.7 (dove si è affermata la compatibilità con la condizione carceraria della permanenza del vincolo associativo, purchè ne risulti superata l'empirica presunzione di segno contrario), che nessuna risultanza del processo ha consentito di attestarne la fondatezza, fino cioè alla dimostrazione dell'esistenza di elementi sintomatici di segno univoco e certo (diversi dai semplici



contatti di vita carceraria).

La sentenza impugnata va, in definitiva, confermata, dovendosi peraltro disattendere le istanze subordinate della difesa tendenti al conseguimento di attenuazioni e di benefici, che non sarebbero giustificati dalla personalità dell'imputato, come risulta dagli atti, nonchè dalla natura del sodalizio associativo oggetto di questo processo.

10.203. LO CASCIO Giuseppe. - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunziato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunziata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata giustificata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. Però, in effetti, osserva la corte, esse potrebbero dar luogo a soli sospetti e non ad altro.



10.204. LO CASCIO Salvatore . - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata giustificata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. Come si è detto nel paragrafo precedente le dichiarazioni di CONTORNO in effetti, non riscontrate, potrebbero dar luogo a sospetti ma non ad altro.

10.205. LO IACONO Andrea. - L'imputato é stato giudicato responsabile in primo grado dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, parzialmente condonati, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello deducendo l'intrinseca inutilizzabilità delle fonti di prova evidenziate dall'accusa e formulando istanze subordinate.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che va innanzitutto adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa in ordine ai capi 13 e 22, posto che contro la relativa statuizione non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini reclamati dalla difesa, che l'imputazione di traffico di stupefacenti era sorretta dai non sottovalutabili rapporti



cartolari con noti esponenti anche implicati nel traffico medesimo).

Nel merito, poi, delle imputazioni concernenti l'associazione mafiosa (da configurare nei termini precisati nella parte IV), si osserva che il LO IACONO era stato indicato da BUSCETTA quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (ff.450004-450152) e da lui riconosciuto in fotografia (f.450242).

Peraltro, era stato ricordato come l'imputato, che era titolare di un negozio di biancheria e di abbigliamento, aveva fornito gratuitamente a Felicia BUSCETTA, figlia di Tommaso BUSCETTA, un corredo di nozze, e tali fatti erano stati perfino confermati da costei (ff.459312 segg.).

Anche CONTORNO (f.456570) aveva rivelato che il LO IACONO faceva parte della "famiglia" di Brancaccio (a differenza del fratello Pietro, che invece era affiliato a quella di Santa Maria di Gesù); e le complessive risultanze erano state significativamente confermate da almeno due ordini di circostanze intrinsecamente indizianti.

In primo luogo, infatti, il nome dell'imputato era stato rinvenuto compreso in un elenco di invitati al matrimonio fra Benedetta SAVOCA (figlia del "boss" di Brancaccio, Giuseppe SAVOCA) ed Attilio CORRAO (elenco ritrovato durante una perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo, nel corso delle indagini scaturite dall'omicidio DALLA CHIESA) e che comprendeva il nome di personaggi tutti di spicco del sodalizio mafioso, come GRECO, SPADARO, CASELLA, DI SALVO, ed altri: f.402960); inoltre, le

stesse indagini bancarie avevano consentito di verificare l'esistenza di rapporti fra il LO IACONO e diversi personaggi mafiosi o loro prestanomi (Salvatore FAZIO, par.10.132, Giuseppe LUPU, par.10.217).

Queste risultanze probatorie, messe in luce (nei termini sintetizzati) dai primi giudici, resistono certamente - a giudizio della corte - alle convergenti censure difensive (sia nei termini generali, di cui alla parte IV di questa sentenza, sia) nello specifico riferimento alla posizione dell'odierno imputato.

Esse, in particolare, non solo non sono rimaste in alcun modo svalutate dalle generiche doglianze circa la loro genericità (difatti, come si è detto nella sede richiamata, di nessun altro utile contenuto potrebbe essere dotata la chiamata in correità afferente all'adesione ad un sodalizio criminoso connotato dalle note regole di segretezza e di organizzazione verticistica), ma sono state ulteriormente suffragate, fino a livelli di inoppugnabile certezza processuale, dalle nuove acquisizioni che hanno qualificato lo svolgimento del giudizio di appello.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE ha ricordato (pagg.271, 489 segg., 625, 672 dich. istr.) di avere conosciuto anche l'odierno imputato (del quale ha pure fornito una descrizione fisica riconoscendolo poi in fotografia), precisando che lo stesso non era tuttavia affiliato alla medesima "famiglia" del fratello Pietro (Santa Maria di Gesù); laddove, una tale (per certi versi insolita, anche se non rara) particolarità finisce con



l'attestare la puntuale attendibilità della fonte (dunque in esatta consonanza con quelle già ricordate).

Ed inoltre MARINO MANNOIA, l'ultimo pentito escusso in questo processo, di comprovata e qualificata conoscenza degli organigrammi delle cosche mafiose, ha a sua volta confermato le stesse circostanze, ivi compresa l'affiliazione alla "famiglia" di corso dei Mille (come è noto, contigua ed integrata in quella di Brancaccio).

Di guisa che riacquistano, come è intuitivo, significativo valore concorrente anche gli accertati rapporti cartolari (di cui si è detto), tutti attestanti appunto la contiguità di rapporti proprio con grossi esponenti di quella specifica aggregazione mafiosa (FAZIO, LUPO).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice

962495

di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



10.206. LO IACONO Antonino. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati tra loro per continuazione, e condannato, con il parziale condono, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello dolendosi della totale inadeguatezza delle prove addotte dall'accusa e della equivocità dei fatti indicati quali riscontri.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello per dolersi dell'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impugnate possono essere solo in parte condivise.

Difatti, la corte di primo grado aveva osservato che il LO IACONO (descritto come "un figlio di uno dei fratelli LO IACONO, sposato con la figlia di Giuseppe DI MAGGIO" e riconosciuto in fotografia come "Nino" LO IACONO, genero di Giuseppe DI MAGGIO: ff.456537-456604) era stato indicato da

962497

Salvatore CONTORNO come appartenente alla "famiglia" di Brancaccio. Il "pentito" aveva riferito che l'imputato gli era stato presentato come "uomo d'onore" appunto dallo zio, Pietro LO IACONO, ed aveva ricordato che lo stesso poi si occupava attivamente del commercio di droga assieme a Pino SAVOCA ed al cognato Pietro DI MAGGIO, arrestato a Terni perchè sorpreso in possesso di mezzo chilogrammo di eroina.

Le circostanziate e dunque attendibili dichiarazioni di CONTORNO avevano trovato, nella valutazione di quei giudici, riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali e in particolare nei numerosi rapporti di affari intrattenuti dal LO IACONO con esponenti mafiosi.

Si era infatti accertato (ff.402682 segg.) che aveva prestato a suo favore una fidejussione quel Michele GRAVIANO, ucciso nella "guerra di mafia" del 1982, e di cui si è parlato più volte (par. 6.1, 10.160 segg.); e si erano individuati alcuni rapporti cartolari ritenuti significativi (come l'assegno di lire 1.200.000 da lui ricevuto ed emesso da Giuseppe D'ANGELO all'ordine della "Meccanica" s.r.l., facente capo a Gregorio MARCHESE; l'assegno di lire 5.000.000 ed altri titoli, richiesti dall'A.S.P.O. dei GRECO di Ciaculli; l'assegno circolare di lire 7.000.000 richiesto da tale Romano PIEVANI, sospettato di illeciti traffici e in particolare di mediazioni bancarie a favore di esponenti della mafia, tanto che esso era compreso in una serie di titoli uno dei quali negoziato da Michele GRECO; ed infine l'assegno di lire 10.000.000, emesso da Domenico FEDERICO all'ordine di Domenico SANSEVERINO, il quale lo aveva girato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'Sg'. The second signature is a stylized, cursive 'M'.

al LO IACONO).

Peraltro il LO IACONO, assieme al SANSEVERINO, era stato socio nella società immobiliare "Orsa Maggiore", che era stata individuata come impresa di copertura e di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite delle cosche.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che il LO IACONO, secondo le ricordate rivelazioni di CONTORNO, si dedicava attivamente al traffico in questione insieme al cognato Pietro DI MAGGIO ed a Pino SAVOCA. E tanto aveva trovato conferma, a giudizio di quella corte, nel fatto che il DI MAGGIO era stato appunto arrestato nel 1981 a Terni, nonché nel fatto che l'imputato era stato a sua volta arrestato proprio a Rimini, insieme al cognato ed a casa della suocera (f.243139); oltre che nel valore indiziario scaturente dagli accertamenti bancari di cui si è detto e in particolare dall'assegno proveniente da Romano PIEVANI, indicato dalla guardia di finanza come dédito al traffico di stupefacenti, e che probabilmente costituiva il corrispettivo della partecipazione al traffico.

Le agevoli speculazioni difensive sulla portata solo eventuale (e difatti testualmente espressa in termini di probabilità sul piano della stessa motivazione) del riscontro cartolare, non possono che trovare utile ingresso tra le doglianze qui devolute; dandosi atto, per vero, che nessuna di quelle dedotte circostanze (meno che mai l'arresto del parente o il luogo di rifugio per la

latitanza) potesse assurgere alla dignità di riscontro della rivelazione (e non, sul punto, chiamata in correità) da parte di CONTORNO (di un "pentito" cioè che magari altre volte, secondo le valutazioni autorizzate da altre indagini, ha lanciato accuse di traffico di stupefacenti che non hanno resistito al vaglio processuale, come nel caso addirittura emblematico dei DI CARLO). Laddove essa non è certamente, prima facie, inattendibile, specie considerato il contesto ambientale e familiare nel quale si muoveva l'imputato, ma diviene, e in definitiva per le stesse ragioni, specularmente rivisitata, quanto meno ambivalente proprio in relazione al fatto che anche il "pentito", a sua volta, potrebbe avere acquisito deformate informazioni per l'identico inquinamento suggestivo dipendente dalle relazioni intrattenute dal LO IACONO.

Che poi i rapporti cartolari, e la stessa cointeressenza in società di sospetta connotazione mafiosa, possano con certezza attestare, in aggiunta all'inserimento nel sodalizio associativo, la contestuale ingerenza nell'organizzazione preordinata al traffico di droga, potrà pure corrispondere - certamente - ad una buona valutazione presuntiva; ma non può giammai ricavarne una valida conclusione sorretta dal necessario rigore probatorio, e ancora una volta per quella immanente ambiguità individuabile in un complesso di relazioni interpersonali comunque giustificate anche dall'appartenenza al sodalizio.

In realtà, se dunque fondati si sono rivelati gli sforzi difensivi tendenti a fornire a ciascuno di quei

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'Gy' or similar. The second signature is a cursive 'U' or 'V'.

rapporti economici una sua formale giustificazione, ciò è da ricollegare non già ad un comprovato successo di questo risultato probatorio (perchè non è dubbio che, al di là delle apparenti spiegazioni, resta comunque il fatto sintomatico di un collegamento a situazioni ambientali non raggiungibili da chiunque: basti pensare alle cointeressenze nelle società destinate al riciclaggio), ma al fatto che, in definitiva, la maggiore e decisa consistenza dell'impianto accusatorio per l'associazione per delinquere di tipo mafioso ha finito con l'indebolire quello riferito alle imputazioni di stupefacenti, rendendo insuperabile il dubbio che già poteva ricavarsi nelle stesse valutazioni dei primi giudici.

Difatti, quanto all'affiliazione del LO IACONO al sodalizio mafioso, nessun dubbio può ravvisarsi nè ai margini delle denunciate incongruenze delle rivelazioni di CONTORNO, nè riguardo alla personalità dell'imputato, che la difesa si è prodigata di delineare nei suoi aspetti di vita di relazione ufficiali e leciti (dati, questi ultimi, del tutto irrilevanti, come si è detto in molte premesse di carattere generale, data la natura stessa del sodalizio mafioso e soprattutto la sua propensione a dilagare verso forme apparentemente più immuni della realtà sociale).

Perchè, quanto alle specifiche contestazioni sulla chiamata in correità da parte del "pentito" (mentre quelle riferibili a questioni di ordine generale sono state trattate nella parte III), non può dubitarsi della sterilità della pur suggestiva critica difensiva ai margini della

consecuzione cronologica delle dichiarazioni di CONTORNO, il quale, nel corso del primo interrogatorio (f.456537), aveva dimostrato (parlando, come affiliato mafioso, di "un figlio di uno dei fratelli LO IACONO, sposato con la figlia di Giuseppe DI MAGGIO") di non conoscere neppure per nome quello che, poco tempo dopo, avrebbe perfino confidenzialmente chiamato "Nino" (nel corso della ricognizione fotografica al f.456604) e del quale avrebbe poi raccontato vicende di vita (e di traffici) del tutto particolareggiate (f.456679, cit.).

In realtà, non può sfuggire come (la difesa tradisca alla fine una sua sottile contraddizione di fondo, laddove) si dimentica che proprio la prima chiamata in correità era appunto corredata da riferimenti inequivocabilmente riguardanti l'imputato; di tal che, seppure si volesse ipotizzare - per esigenza dialettica - che le cognizioni o informazioni di CONTORNO possano essere state "integrate" da fonti estranee di qualsiasi genere, la sua genuina attendibilità, quanto meno nei dati di conoscenza originari, non potrebbe essere comunque contestata.

Il fatto è, tuttavia, che al di là di questi sforzi difensivi il quadro probatorio si è ulteriormente e definitivamente arricchito delle nuove acquisizioni processuali, dal momento che i "pentiti" escussi in fase di appello hanno univocamente confermato l'affiliazione del LO IACONO al sodalizio mafioso.

Difatti, in primo luogo, CALDERONE ha riconosciuto nella foto dell'imputato qualcuno che lui aveva conosciuto



(pag. 715 dich. istr.): e non possono colpire nel segno le deduzioni che tanto sarebbe ambiguo ed irrilevante, non potendosene negare la evidente portata indiziante; ma soprattutto, e in secondo luogo, MARINO MANNOIA (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha chiaramente confermato che egli era appunto un "uomo d'onore" di Corso dei Mille ("famiglia" contigua e sostanzialmente comprendente quella di Brancaccio).

La sentenza impugnata va dunque confermata solo quanto alle imputazioni associative.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in

anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Va, infine, ordinata la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, data l'assoluzione dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti.



10.207. LO IACONO Giovanni. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, parzialmente condonata, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la genericità e la inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", non riscontrate da validi elementi processuali oggettivi.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità) e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che va in primo luogo adeguata la formula assolutoria dubitativa (contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione) per i capi 13 e 22 (dandosi comunque atto della esiguità della prova, basata sui rapporti personali e cartolari, di cui si dirà).

Nel merito delle doglianze riguardanti l'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva

962505

che la sentenza impugnata non merita censura.

Invero l'imputato era stato indicato da Tommaso BUSCETTA come il terzo dei fratelli LO IACONO, appartenente alla "famiglia" di corso dei Mille (ff.450153 segg.).

Tale dichiarazione aveva trovato conferma nelle parallele rivelazioni di Salvatore CONTORNO, il quale dopo aver parlato dei fratelli Pietro e Andrea LO IACONO, aveva riferito che vi era anche un terzo fratello, Giovanni, anch'egli "uomo d'onore", del quale tuttavia non conosceva la "famiglia" di appartenenza.

Peraltro, concorrenti riscontri sull'appartenenza del LO IACONO a "cosa nostra", erano stati individuati nelle indagini bancarie, dalle quali era emerso che erano pervenuti all'imputato, sia pure attraverso Andrea LO IACONO, assegni emessi da personaggi di sicura contiguità mafiosa, come Salvatore FAZIO e Giovan Battista INCHIAPPA.

Le doglianze difensive, in buona parte concentrate nel tentativo di dimostrare l'irrilevanza di queste relazioni di affari, non hanno tuttavia indebolito l'impianto accusatorio; il quale si è peraltro arricchito di ulteriori e convergenti elementi di prova (non certamente intaccati da alcuna possibile motivazione dei rapporti cartolari, comunque sintomatici di contatti inseriti in un ben qualificato contesto ambientale, quale lo specifico gruppo criminale di corso dei Mille, al quale appartenevano appunto l'imputato e gli altri soggetti sopra indicati).

Sono stati infatti acquisite in questo giudizio di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i



quali hanno pienamente confermato l'appartenenza del LO IACONO al sodalizio mafioso, ribadendo che costui era appunto il "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (il CALDERONE ne ha pure riconosciuto l'immagine in una fotografia sottopostagli: cfr. pag. 271, 275, 489, 490, 659, 672 dich. istr.; si vedano pure le dichiarazioni dibattimentali di MARINO MANNOIA ud. 5 gennaio 1990).

Le coerenti e convergenti chiamate in correità impongono la conferma della statuizione dei primi giudici sul punto dell'affermazione di responsabilità.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in

anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



962508

10.208. LO IACONO Pietro - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto e lire centosessanta milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con varie formule da tutte le imputazioni di omicidio ascrittegli.

Contro queste statuizioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione per i capi 81, 82 (omicidio di Stefano BONTATE) e 89 (omicidio di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO), sul rilievo che, avendo assunto la "reggenza" della "famiglia" di S. Maria di Gesù (unitamente a Giovan Battista PULLARA'), dopo la morte del BONTATE, l'imputato non potesse che essere stato partecipe del programma omicidiario.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto in sede di gravame l'esiguità della pena inflitta, l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti, ed infine l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed il reato-scopo.

L'imputato ha chiesto l'assoluzione da tutte le

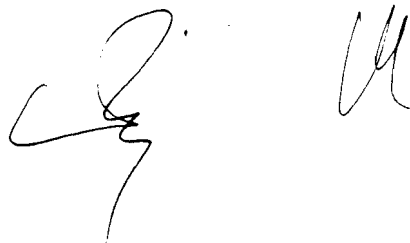
imputazioni, data la inattendibilità delle fonti di accusa.

Al dibattimento il procuratore generale ha invocato la massima pena, per la ritenuta responsabilità per gli omicidi, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione del LO IACONO, quanto alle imputazioni di omicidio oggetto delle impugnazioni devolute, è stata trattata nei par. 6.6. e 6.8, ai quali occorre fare rinvio (ma che qui vanno richiamati per i concorrenti rilievi ai fini delle imputazioni oggetto di separata valutazione in questa sede).

Come si è detto dunque in quelle parti della presente sentenza, il LO IACONO era stato raggiunto da convergenti acquisizioni, attestanti il suo ruolo emergente di "reggente" (assieme a Giovan Battista PULLARA') della famiglia di S. Maria di Gesù, carica conferitagli dai nuovi assetti mafiosi (e particolarmente per espresso gradimento di Salvatore RIINA, dinanzi al quale era stato condotto da Michele GRECO) onde assicurare una direzione del clan dopo il "tradimento" e la punizione di Stefano BONTATE; carica, dunque, rivestita anche nelle fasi ulteriori della guerra di mafia, subito dopo contrassegnata dalla conseguente punizione dei corresponsabili del tentato colpo di mano ideato dal BONTATE e dai suoi alleati (tutti oggetto di sistematica persecuzione, secondo i profili ricostruttivi approfonditi nel par. 6.1, che non possono essere trascurati ai concorrenti fini di valutazione).

Va, poi, ricordato (nella sintesi riepilogativa che

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

qui si impone) che il LO IACONO era stato successivamente coinvolto (ed arrestato) nel cosiddetto "blitz di Villagrazia", allorquando cioè, il 19 ottobre 1981, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località palermitana sorprendendo numerosi mafiosi a convegno (nei termini appunto più volte esaminati; ma si veda, ancora, il par. 6.1). Nel processo che ne era seguito, conclusosi con sentenza della corte di appello del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988 (e cioè nelle more della instaurazione di questo giudizio di appello), il LO IACONO era stato, con gli altri, giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere.

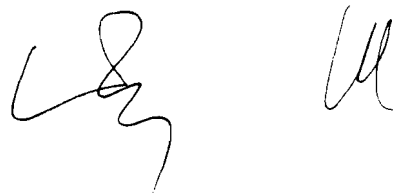
Tali premesse meramente storiche definiscono dunque, in primo luogo, l'ambito delle valutazioni rimesse a questa corte, essendo evidente che, quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, il compito decisionale si esaurisce nella valutazione dei comportamenti successivi all'arresto e cioè, in ultima analisi, di quelli riferibili al periodo della detenzione dell'imputato, al precipuo scopo di stabilire se la ulteriore permanenza del vincolo associativo pur nella condizione carceraria, ai fini già compiutamente trattati, in termini generali, nel par. 4.7 (al quale va fatto, ovviamente, rinvio, per le premesse della decisione, qui basata sulle specifiche acquisizioni probatorie).

Dovendosi, dunque, stabilire la non-interruzione del vincolo associativo sulla base delle risultanze raccolte nel processo, questa corte ritiene positivamente dimostrata la

effettiva e perdurante affiliazione del LO IACONO malgrado la ininterrotta detenzione subita.

L'avvertenza che qui si impone, oltre ai richiamati profili di motivazione circa il ruolo di primo piano dell'imputato nel sodalizio mafioso (e, s'intende, oltre alle premesse di ordine generale circa la compatibilità dell'accusa con la condizione carceraria), è che i dati ulteriori, oggetto della specifica indagine seguente, devono essere collegati, in una inscindibile interdipendenza logica e storica, con le risultanze attinenti (non soltanto all'accertata pregressa affiliazione del medesimo al sodalizio, nei termini coperti dall'intangibile giudicato separatamente intervenuto, ma anche) alla verificata operatività del ruolo da costui assunto nel quadro dello sviluppo degli assetti mafiosi.

Non può, infatti, trascurarsi che il LO IACONO aveva assunto, nella contingenza della gravissima crisi istituzionale dell'organizzazione mafiosa, un preciso ruolo direttivo (in termini che possono essere di certo valutati liberamente, a prescindere dalla specifica estensione di quel giudicato), grazie al quale la "famiglia" di S. Maria di Gesù doveva dunque (ri)acquistare una normale gestione operativa, ricucendo gli strappi cagionati dalla cruenta faida e assicurando quindi una nuova e tranquilla sopravvivenza a vantaggio di quegli associati che, non essendosi schierati dalla parte del BONTATE (al pari, per esempio, di Girolamo TERESI e dei suoi fidi collaboratori), erano stati riconosciuti incolpevoli nel (perverso) giudizio

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

della "commissione" di "cosa nostra".

Richiamando allora integralmente quanto si è detto nelle sedi citate (ripetesi, indispensabile supporto della ulteriore valutazione), va osservato che non può affatto dubitarsi della sicura permanenza del vincolo associativo.

Difatti, l'immanente ruolo direttivo del LO IACONO, non intaccato dalla vicenda carceraria, si coglie in primo luogo in uno dei brani delle rivelazioni di CONTORNO, laddove il "pentito", nel raccontare i fatti da lui (in parte vissuti e in parte) appresi circa la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO (nei termini sottoposti ad ampia verifica nel richiamato par.6.8, specie sul punto del confronto con le rivelazioni di MARINO MANNOIA, oggetto di non trascurabili momenti di riflessione), aveva riferito di avere avuto in carcere un significativo colloquio con il LO IACONO, il quale gli aveva detto "di non avere potuto far nulla per Mimmo TERESI, perchè quest'ultimo si incontrava con Salvatore INZERILLO all'insaputa di tutti ed anche di esso LO IACONO, per cui non ispirava più alcuna fiducia" (f.456561). La conversazione tra i due "mafiosi", chiaramente schierati ormai in posizioni critiche e dunque apertamente connotata da tangibili spunti di diffidenza reciproca, aveva peraltro avuto uno svolgimento breve (perchè il LO IACONO, come riferito dal CONTORNO, si era fatto subito cambiare di sezione) ma non occasionale, di guisa che se ne potesse supporre la natura estemporanea, alla stregua di due conoscenti che, incontrandosi, non possono tacere di fatti di comune interesse. Perchè, sempre

secondo il racconto del "pentito" (che sul punto non vi è motivo di sospettare circa la sua veridicità, trattandosi di particolari dopotutto non essenziali nell'economia delle rivelazioni complessive), era stato proprio il LO IACONO che era andato a trovarlo in cella (passim).

E l'episodio si connota così di notevoli spunti indiziari, posto che il LO IACONO, nella sua qualità di "reggente" incappato nell'infortunio di Villagrazia, nessun'altra ragione avrebbe avuto di rivolgere le sue attenzioni al "soldato" CONTORNO (peraltro traditore e già oggetto di "condanna a morte" da parte della "commissione" di "cosa nostra" se non quella di esplorare il suo atteggiamento attuale, a seguito del di lui arresto (per i noti fatti romani di omicidio in danno di Duilio FRATONI, droga e armi: v. par.3.4).

Il processo, in primo grado, aveva poi acquisito le rivelazioni di altri due "pentiti", ANSELMO e CONIGLIO, i quali avevano rispettivamente raccontato episodi ugualmente significativi.

Il primo (f.459492) aveva riferito che all'interno del carcere dell'Ucciardone (e cioè in una sede di istituzionale "rispetto" verso i detenuti di spessore mafioso) LO IACONO svolgeva una vera e propria funzione da "paciere", tenendo a bada le sezioni e riducendo alla ragione i giovani più turbolenti (atteggiamento che, con scarso successo dialettico, la difesa ha cercato di qualificare in termini positivi, e infatti implicanti non già un ruolo di persona al di fuori dei quadri criminali ma anzi, nel contesto, di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a horizontal stroke. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'U' and 'A'.

vero e proprio autorevole mediatore di ordinari interessi, riconosciuto soltanto ai personaggi di incontestato carisma mafioso: ancorchè, come nel caso appunto del LO IACONO, utilizzato per una composizione bonaria, da mafioso di "vecchio stampo").

Il CONIGLIO, dal canto suo (ff.504611 segg.), aveva confermato le stesse circostanze aggiungendo particolari ulteriormente significativi (".... Giovanni BONTATE si è oggi alleato con i "vincenti" e all'Ucciardone è divenuto "figlioccio" di Pietro LO IACONO, il quale è additato da tutti i mafiosi reclusi come "l'uomo della pace"", difatti, anche un altro detenuto gli aveva confidato ""che ""u zu Pitirino" LO IACONO è "il paciére" che viene utilizzato da tutte le "famiglie", le quali normalmente dispongono di un consigliere"""); in termini cioè del tutto univocamente attestanti un perdurante ruolo di capo mafioso nel carcere.

Anche MARINO MANNOIA, nelle numerose rivelazioni fatte in questo dibattimento sul conto del LO IACONO, ha riferito alcuni eloquenti episodi; fra i quali, in primo luogo, quello del racconto, anche a lui fatto, delle modalità della soppressione dei quattro (TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, DI FRANCO), questa volta (come si è detto nel par.6.8) in termini circostanziati (pag. 235 dich. istr.), oltre ai particolari attinenti al "blitz di Villagrazia", dai quali, nella descrizione del "pentito" (pag. 233 dich. istr.), il LO IACONO aveva preso spunto per definire la personalità e il ruolo di vari associati mafiosi (atteggiamenti, dunque, chiaramente implicanti la

consapevole esternazione di un ruolo esponenziale nel sodalizio).

MARINO MANNOIA ha, infine, raccontato l'episodio di un comunicato letto da Giovanni BONTATE in aula di udienza (con il quale i detenuti asseritamente si dissociavano dalla uccisione di un bambino, che si era sospettata come addebitabile alla mafia), che aveva suscitato le proteste di tutti, per le gravi implicazioni di indiretta conferma dell'esistenza dell'organizzazione; e, ancora una volta, la questione era passata al vaglio (anche) del LO IACONO (pag. 258 dich. istr.).

Tali risultanze impongono dunque di ritenere provata la permanenza del vincolo associativo e, poichè la nuova condotta costituisce, con intuitiva evidenza, la prosecuzione di quella già oggetto di giudicato, la corte ritiene di dover applicare una pena ulteriore a titolo di continuazione e che può stabilirsi in anni quattro di reclusione.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il LO IACONO come uno dei più attivi trafficanti di eroina (f.450252). Il dato era stato ulteriormente sorretto dalla generica considerazione (che questa corte ha disatteso nei termini generali: v. parti IV e V) che specie un "capo" non potesse che essere partecipe dei traffici di stupefacenti.

Ma non vi è chi non veda l'estrema povertà di queste

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Lg'. To its right are smaller, more vertical initials that look like 'U' or 'M'.

risultanze, non solo non corredate da alcun riscontro oggettivo, ma soprattutto neppure dotate di intrinseca consistenza (specie a fronte delle fondate allegazioni difensive circa l'accertata liceità, nella sede di prevenzione, del suo patrimonio, contro le quali l'accusa non ha potuto opporre alcun efficace argomento storico o logico, come si desume appunto dalle stesse conclusioni del procuratore generale).

Di tal che si impone la pronuncia assolutoria nella formulazione unificata.

All'esito del giudizio è conseguenziale la pronuncia di scarcerazione.

10.209. LOMBARDO Giovanni. - L'imputato e' stato per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle altre imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Contro la prima statuizione soltanto hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi (come da separata declaratoria di inammissibilita'), il procuratore della Repubblica, che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' sulla base delle prove acquisite, nonche' lo stesso imputato, che ha dal canto suo reclamato la formula piena.

In questo dibattimento di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, tanto premesso, la corte che in effetti le prove acquisite non consentono una sicura affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere contestatigli.

Difatti, le stesse rivelazioni dei "pentiti" CONTORNO e CALZETTA non hanno evidenziato in modo univoco elementi tali da dimostrare che il LOMBARDO, al di fuori di una certa pur sospetta, contiguita', fosse inserito nell'organizzazione criminosa. Il primo si e' limitato a riferire che costui era "legato" alla famiglia di Ciaculli per avere sposato una sorella dei BUFFA; ed il secondo,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962518

analogamente, che il LOMBARDO era "tutta una cosa" con gli stessi.

A supporto di tali equivoci elementi di giudizio avrebbero dovuto valutarsi i risultati degli accertamenti patrimoniali eseguiti; ma ne e' emerso che l'imputato aveva emesso alcuni assegni a favore dei BUFFA e ZANCA (anche con gli stessi legato da vincoli di affinita') e ricevuto altri assegni da parte di alcune persone ritenute di sospetta appartenenza al sodalizio criminoso. Per tutti questi, tuttavia, il LOMBARDO ha fornito una spiegazione (prestiti, affari vari), sulla cui attendibilita' una specifica indagine processuale non e' stata resa possibile.

Solo in relazione ad una firma di girata su un assegno di £.10 milioni emesso da tale Nunzio BARBAROSSA, di sospetto spessore criminale, si sarebbe potuto inferire un indizio nel senso dell'accusa; ma, avendo l'imputato disconosciuto la sottoscrizione, si era proceduto a perizia grafica, i cui risultati sono stati contraddittori. Pur potendo apparire prima facie plausibile il giudizio del prof. Amato MIRANDA, che ha rilevato talune analogie non casuali con le scritture di comparazione, deve tuttavia condividersi il dubbio dei primi giudici, sostanzialmente basati sulle diverse conclusioni degli altri periti, che hanno invece insistito sull'esistenza di sicure differenze di scrittura.

In un simile contesto probatorio, appare conforme a giustizia mantenere la pronunzia assolutoria, pur adeguata al nuovo regime processuale che ha unificato le formule

962519

relative.

A handwritten signature, possibly reading "J. L.", written in dark ink. The signature is stylized with a large initial "J" and a smaller "L" followed by a long, sweeping underline.A handwritten signature, possibly reading "M.", written in dark ink. The signature is stylized with a large initial "M" and a smaller "L" followed by a long, sweeping underline.

10.210. LOMBARDO Sebastiano. - Nei confronti del LOMBARDO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del LOMBARDO convergevano le rivelazioni di SINAGRA e di CALZETTA, alle quali si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA.

Contro le assoluzioni dai capi 13 e 22 erano state invece proposte impugnazioni del pubblico ministero, dichiarate separatamente inammissibili.

10.211. LO MEO Costantino. - La posizione di questo
imputato e' stata trattata nel par.10.32.

